



Comune di Foggia

REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE INTEGRATIVE E ATTUATIVE DEI REGOLAMENTI EDILIZIO E DI IGIENE PER LE COMPONENTI RUMORE E VIBRAZIONI

(Delib. di C. C. del 20.04.1999 n. 57)

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Finalità

1. Scopo del presente regolamento è la disciplina delle attività e le strategie per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rumori molesti o dannosi; esso è suddiviso in due sezioni:
 - a) la prima fissa i criteri generali di igiene e di polizia municipale;
 - b) l'altra, di natura meramente tecnica, integra le Norme Urbanistico-Edilizie di attuazione del PRG, quelle descritte negli allegati vigenti redatto dall'Arch. Leonardo Benevolo ed approvato nel 1992.
2. Le due sezioni sono integrate organicamente in un unico documento che prende il nome di "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZIO E DI IGIENE PER LE COMPONENTI RUMORE E VIBRAZIONI" che l'atto di recepimento della normativa statale e regionale all'interno della propria regolamentazione comunale, ed al tempo stesso l'aggiornamento della propria regolamentazione.
3. Esse sono compendiate di alcuni elementi esplicativi della normativa presa a riferimento, di alcune note integrative alla normativa in funzione della realtà dei luoghi, delle caratteristiche del territorio di Foggia, delle modalità di attuazione del presente regolamento e dei rapporti con l'amministrazione comunale, cui spetta l'onere della prevenzione, dell'informazione ai cittadini, ed infine del controllo in materia di inquinamento acustico.
4. Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:
 - a) della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27.6.1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
 - b) del D.P.C.M. 10.8.88 n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

¹ LQ 447/95 art. 6 comma 1 lettera e.) e comma 2;

c) del D.P.C.M. 27.12.88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui

- all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10.08.88 n. 377";
- d) del D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al, rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
 - e) del D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive n. 80/11071CEE, n. 82/6051CEE, 83/4771CEE e 86/1881CEE in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212"
 - f) del DPR 24.07.96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine". e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
 - g) della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
 - h) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
 - i) del D.M. Ambiente 11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
 - j) del D.P.C.M. 18.09.97 'Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"- i cui termini sono stati prorogati di 180 giorni con D.P.C.M. 19.12.97;
 - k) del D.M. Ambiente 31.10.97 'Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale;
 - l) del D.P.C.M 14.11.97 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - m) del D.P.C.M. 05.12.97 'Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
 - n) del D.M. Ambiente 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ";
 - o) della circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30.4.66 n. 1769;
 - p) del D.M. Sanità 05.07.75 "Modificazioni delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione";
 - q) del D.M. Istruzione 18 dicembre 1975 "norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e del D.M. 13 settembre 1977 contenente "modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici";
 - r) del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 "Nuovo codice della strada". della Delibera CIPE del 07.04.93 attuazione dell'art. 36 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e delle 'Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" del Ministero dei Lavori Pubblici G. U. n. 77 del 24.06.95;
 - s) degli 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale.

art. 2 Decorrenza

1. Il presente regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina delle attività rumorose e delle costruzioni già in vigore alla data di emanazione di ciascuno dei decreti elencati al precedente art. 1.

art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
 - b) la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale e di emissione del vibrazioni in prossimità di edifici storici, o comunque costruiti prima del 1920;
 - c) la limitazione delle emissioni di rumore e di vibrazioni prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
 - d) la limitazione delle emissioni di rumore e di vibrazioni prodotte da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
 - e) la delimitazione, l'urbanizzazione e la regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
 - f) l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore ed alle vibrazioni di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
 - g) la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori e/o di vibrazioni all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
 - h) i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione dal rumore esterno rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e degli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal D.P.C.M. 05.12.97;
 - i) le modalità di monitoraggio del rumore e delle vibrazioni sia per la predisposizione di studi e progetti, sia durante l'esecuzione dei lavori, per le attività per le quali è richiesto il monitoraggio continuo;
 - j) le opere soggette a collaudo funzionale ai sensi del D.P.C.M. 05.12.97, della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1769/66, del D.M. Sanità 05.07.75, del D.M. Istruzione 18.12.75;
2. esso non disciplina:
 - a) la protezione dal rumore dei lavoratori negli ambienti di lavoro disciplinata dal D. Lgs 277/91 e dal DPR 459/96, fatta eccezione per il rumore che dall'interno dei luoghi di lavoro, o anche di sole di macchine od attrezzature utilizzate in ambiente esterno, si propaga all'esterno.
3. Al fine di una costante valutazione dello stato dell'ambiente, ed in ottemperanza della normativa vigente, i titolari di attività utilizzando macchine ed apparecchiature rumorose, sono tenuti a comunicare all'"ufficio ambiente" dell'Assessorato all'Ambiente la condizione acustica all'interno dei luoghi di lavoro e si impegnano, ove necessario, a adottare misure di contenimento dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 277/91, atte a garantire al limite di proprietà i valori massimi di immissione corrispondenti alle classi di

destinazione d'uso dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, ed a garantire le condizioni ambientali previste dal presente regolamento.

art. 4

Soggetti interessati

1. Devono ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento, attuativo dei disposti legislativi sopra descritti, coloro i quali:
 - a) presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai comma 2, 3, 4, dell'art. 8 della L. Q. 447/95, per le quali è richiesta la valutazione di impatto acustico, ovvero di compatibilità ambientale; sono tenute altresì all'adeguamento anche tutte le attività produttive esistenti per la verifica della rispondenza dei requisiti in relazione al rispetto delle disposizioni di legge;
 - b) sono possessori e/o gestori di impianti di produzione e/o macchine ed apparecchiature rumorose, in relazione alla certificazione acustica (se posseduta), per i quali, relativamente al loro funzionamento in opera, dovrà essere presentata relazione tecnica contenente la previsione di impatto del rumore e/o delle vibrazioni, ed in particolare la valutazione della propagazione nel tempo e nello spazio del rumore prodotto, anche in relazione di quanto previsto dal DPR 459/96 e dall'art. 9 del D. Lgs 277/91;
 - c) presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività temporanee, di manifestazioni sportive e di intrattenimento all'aperto, per le quali è richiesta la valutazione di impatto del rumore e/o delle vibrazioni, ovvero di compatibilità ambientale;
 - d) presentano istanza di rilascio di concessione edilizia per ogni tipo di immobile, per i quali è richiesta sia la valutazione di impatto del rumore e/o delle vibrazioni, sia il possesso dei requisiti acustici passivi; tale adempimento è dovuto anche nei casi di concessioni edilizie già concesse per le quali non è stato ancora dato corso ai lavori;
 - e) presentano istanza di rilascio di concessione edilizia per gli immobili ad uso residenziale e misto, relativamente sia alla valutazione di impatto del rumore c/o delle vibrazioni, sia al possesso dei requisiti acustici passivi; tale adempimento è dovuto anche nei casi di concessioni edilizie già concesse per le quali non è stato ancora dato corso ai lavori e per la parte destinata ad attività produttive anche in relazione a quanto previsto dal DPR 459/96 e dall'art. 9 del D. Lgs 277/91;
 - f) effettuano lavori di demolizione, scavo, dumping, consolidamento, ed attività di cantiere edile e stradale.
2. In ottemperanza del D.P.C.M. 05.12.97 sono tenuti altresì al rispetto dei limiti e dei requisiti acustici passivi, anche quegli interventi parziali su edifici e/o unità immobiliari che interessano:
 - a) il rifacimento e la ristrutturazione di partizioni orizzontali e/o verticali interne di separazione tra unità immobiliari distinte;
 - b) il rifacimento e la ristrutturazione di partizioni orizzontali e/o verticali esterne o di separazione tra unità immobiliari distinte;
 - c) la costruzione e/o la modifica di servizi a funzionamento continuo e di servizi a funzionamento discontinuo a servizio di edifici di cui alla "Tabella A" del D.P.C.M. 05.12.97.
3. Sono soggette al rispetto delle procedure e dei limiti suindicati anche le domande di concessione in sanatoria ed i condoni di qualunque natura.

4. Sono soggetti al rispetto della normativa sui requisiti acustici degli edifici anche i lavori interni che per altri versi sono intesi soggetti a relazione asseverata, ed in particolare:
 - a) i lavori interni relativi al rifacimento di pavimentazioni;
- 2 qualità del rumore, quantità e distribuzione delle sorgenti
 - b) i lavori interni relativi alla costruzione o al rifacimento di impianti tecnici idraulici, fognanti, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, di montacarichi e di ascensore, di amplificazione e diffusione sonora, ed ogni altro impianto in grado di produrre e/o trasmettere rumore e/o vibrazioni.
5. Alla domanda di licenza edilizia, di autorizzazione, di D.I.A., di relazione asseverata, relativa all'esecuzione di lavori interni e/o di costruzione o modifica di impianti tecnici, dovrà essere allegata la comunicazione redatta sul modello predisposto, comprendente lo studio di impatto acustico, ovvero relativo ai requisiti acustici passivi, redatto in conformità delle tabelle della normativa succitata.
6. Per gli edifici di nuova costruzione, per gli interventi su partizioni verticali ed orizzontali, per la sostituzione di infissi e per gli impianti tecnologici, disciplinati dal D.P.C.M. 05.12.97 , è necessario il collaudo funzionale sarà effettuato dai tecnici dell'ufficio ambiente dell'Assessorato all'Ambiente, o da strutture che l'ufficio ambiente potrà accreditare, od anche accreditate dall'INCE Italia (Istituto Italiano per il Controllo del Rumore e delle Vibrazioni).

art. 5

Limiti e classificazione delle zone

1. Agli effetti del presente regolamento sono stabiliti i valori assoluti di emissione e di immissione, diversificati a seconda della classe di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica al territorio comunale ed in relazione alle sorgenti sonore che possono provocare disturbo.
2. Con riferimento ai D.P.C.M. 01.03.91 e D.P.C.M. 14.11.97, la Zonizzazione Acustica del territorio tiene conto della corrispondenza tra classe e destinazione d'uso di seguito riportata:
 - a) Classe I
Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 - b) Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
 - c) Classe III
Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
 - d) Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

e) Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

f) Classe VI







Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

3. I valori limite assoluti di immissione corrispondenti alle classi sopra descritte, espressi in Leq, e con le corrispondenze dei colori sulle carte tematiche, sono riportati nel quadro sinottico sottostante:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE			
	Leq diurno	Leq notturno	colore
CLASSE I	50	40	verde chiaro
CLASSE II	55	45	verde scuro
CLASSE III	60	50	giallo
CLASSE IV	65	55	rosso
CLASSE V	70	60	fucsia
CLASSE VI	70	70	blu

4. Ai fini progettuali di impianti od apparecchiatura rumorosi, ovvero della previsione di impatto acustico, in assenza di ulteriori penalizzazioni cui all'art. 7 del presente regolamento, i valori di riferimento sono i valori di pianificazione cui corrispondono i valori limite di emissione rilevati al confine di proprietà e riportati nel quadro sinottico sottostante:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE			
	Leq diurno	Leq notturno	colore
CLASSE I	45	35	verde chiaro 
CLASSE II	50	40	verde scuro 
CLASSE III	55	45	giallo 
CLASSE IV	60	50	rosso 
CLASSE V	65	55	fucsia 
CLASSE VI	65	65	blu 

5. Diversamente, per gli ambienti abitativi i valori di riferimento sono i valori limite differenziali di immissione, fatta eccezione per il rumore degli impianti tecnologici a servizio degli edifici disciplinati dal D.P.C.M. 05.12.97 .

art. 6

Relazioni con il PRG e con gli altri strumenti di programmazione

1. Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione del Piano di Disinquinamento Acustico, esso compendia la Zonizzazione Acustica e traccia le modalità per l'armonizzazione di questi strumenti di programmazione con il PRG ed all'interno del PRG con il Piano Energetico Comunale, con il Piano Urbano del Traffico, con il Piano di Protezione Civile, con il Piano di Salvaguardia monumentale.
2. I limiti cui al precedente art. 5 e le restrizioni ai limiti suddetti per i casi previsti dal presente regolamento, e fatti salvi i casi di deroga cui all'art. 6 comma 1 lettera h) della LQ 447/95, sono indipendenti dalle destinazioni del PRG e rivestono carattere di priorità essendo legati tanto al diritto del cittadino alla salute, quanto al dovere dell'amministrazione di tutelare la salute dei cittadini.

art. 7

Definizioni


1. Ai fini della applicazione del presente regolamento si ritiene utile richiamare alcune definizioni, ripetizione od esplicative di quelle riportate all'art. 2 della LQ 447/95.
2. Sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; ne fanno parte:
 - a) le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori e/o vibrazioni;
 - b) ogni altra attività, cui al precedente articolo che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechino molestia al vicinato;
 - c) le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi ma che interessano il territorio del comune di Foggia;

- d) le attività rumorose sono distinte per tipologia in sorgenti fisse, sorgenti mobili, attività umane;
sono considerate "sorgenti fisse":
- 1) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori e/o di vibrazioni;
 - 2) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse;
 - 3) le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) sono considerate "sorgenti mobili" tutto quanto non previsto nella definizione delle sorgenti fisse, ed in particolare:
- 1) il traffico veicolare, ad esclusione del traffico autostradale e ferroviario e del traffico aereo, specificamente disciplinati rispettivamente D.M. Ambiente 16.3.98 e D.M. Ambiente 31.10.96;
 - 2) le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura, i lavori domestici e di ausilio alle preparazioni alimentari;
 - 3) gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.
3. Sono considerate "attività umane" ai fini dell'inquinamento acustico, tutte quelle attività che, a causa della notevole concentrazione numerica di individui, o di atteggiamenti inconsueti di alcuni, turbano la quiete pubblica e privata.
4. Fermo restante quanto definito all'art. 2 comma 5 della LQ 447/95, per "limitazione delle emissioni di rumore " si intendono:
- a) gli interventi di natura programmatica;
 - b) zonizzazione Acustica;
 - c) piano di Disinquinamento Acustico;
 - d) norme Edilizie (o Norme Tecniche di Attuazione) incluse nel presente regolamento;
 - e) gli interventi di natura regolamentare e/o di limitazione del traffico veicolare;
 - f) prescrizioni al Piano Urbano del Traffico in attuazione del Piano di Disinquinamento Acustico;
 - g) limitazioni alla circolazione per ridurre l'inquinamento acustico e l'effetto delle vibrazioni sugli edifici storici e monumentali;
 - h) la disciplina delle attività umane;
 - i) regolamento di igiene;
 - l) gli interventi di mitigazione degli impatti del rumore e delle vibrazioni sia di tipo attivo che di tipo passivo realizzati alla fonte, ovvero sui ricettori sensibili od in prossimità degli stessi lungo l'asse di propagazione delle emissioni (asse sorgente - ascoltatore), utili alla riduzione della formazione o della propagazione del rumore e delle vibrazioni;
 - m) il "risanamento" :
riduzione delle emissioni o delle immissioni di una sorgente di rumore o di vibrazioni esistente o di nuovo insediamento;
 - n) il "recupero" :
limitazione delle immissioni in edifici, o porzioni di esso, in unità immobiliari e/o in locali sensibili, attraverso il miglioramento dei requisiti acustici dell'unità oggetto di intervento;

- o) la "prevenzione":
limitazione delle emissioni di una sorgente fissa o mobile riferite ai valori di qualità cui al D.P.C.M. 14.11.97, o di isolamento superiore cui alla Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1769/66;
5. Sono "indici di valutazione" le prescrizioni sull'isolamento acustico e delle vibrazioni, e più precisamente i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità, i valori di pianificazione, i valori limite delle vibrazioni.
 6. Sono "valori limite di immissione" i valori assoluti di immissione e con riferimento agli ambienti abitativi, i valori differenziali di immissione, entrambi riferiti al D.P.C.M. 14.11.97;
 7. Sono "valori di pianificazione" i valori di cui tenere conto nella fase di redazione della valutazione di impatto acustico e nella progettazione; essi, possono essere più restrittivi dei valori di emissione riportati nel prospetto riepilogativo al precedente art. 4, in quanto tengono conto anche dei seguenti parametri:
 - a) caratteristiche della attività rumorosa;
 - b) destinazione d'uso dell'edificio e degli edifici confinanti aventi elevata sensibilità;
 - c) tipo di rumore, intensità periodo della giornata in cui si prevede il funzionamento o l'utilizzo della sorgente di rumore;
 - d) classi di appartenenza cui alla Zonizzazione Acustica;
 - e) distribuzione interna degli ambienti e della esposizione a sorgenti specifiche, con particolare riferimento alle vie di traffico.
 8. Sono "valori limite delle vibrazioni" i valori massimi ammessi provenienti da sorgenti esterne nei ricettori sensibili e nei locali sensibili, misurati nella posizione più sfavorevole.
 9. Per "ricettori sensibili", o "edifici ad elevata sensibilità" si intendono gli edifici rientranti nella descrizione, cui all'elenco della CLASSE I di destinazione d'uso del territorio previsti dai D.P.C.M. 01.03.91 e D.P.C.M. 14.11.97, ed in particolare gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali, ed inoltre gli edifici, o parte di essi, destinati a residenza, indipendentemente dalla classe di appartenenza.
 10. Per "locali sensibili" o ad elevata sensibilità si intendono i locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.
 11. Per "attrattori" si intendono insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi; ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.
 12. Per "carico fonico" si intende la descrizione qualitativa e quantitativa sia delle sorgenti, sia dei rumori e delle vibrazioni emesse, presenti nell'area in cui si ambienta l'intervento per il quale si produce istanza.
 13. Per "fascia di rispetto" si intende una porzione di territorio di ampiezza variabile compresa tra le infrastrutture di trasporto, o tra gli insediamenti industriali, esistenti, ovvero di nuova realizzazione, ed il territorio circostante diversamente classificato; essa si sovrappone alla fascia di arretramento ed alla fascia di pertinenza, di seguito descritte nello schema di pagina seguente.

14. Per "fascia di arretramento", si intende una zona di servizio adiacente il confine di proprietà delle infrastrutture di trasporto e di insediamenti industriali radicati sul territorio, per consentire loro la realizzazione di interventi di mitigazione cui all'art. 10 della LQ 447/95, ove manchino gli spazi necessari all'interno del confine di proprietà.
15. Per "fascia di pertinenza" si intende un fascia non inferiore a 100 metri con un massimo di 500 metri rispetto alla mezzeria della singola infrastruttura, o al confine di proprietà riconosciuta ad attività industriali, commerciali ed artigianali, esistenti o di nuovo impianto, localizzate fuori dei centri abitati ed intorno alle quali non sono presenti costruzioni ad uso residenziale; in tali zone non è consentita la costruzione di residenze di alcun tipo, ad esclusione della residenza riservata alla vigilanza.
16. La mappa delle fasce di rispetto, di arretramento e di pertinenza esistenti sul territorio con indicate le ampiezze di ciascuna, è predisposta ed aggiornata dall'ufficio ambiente su richiesta delle aziende interessate, previa la verifica del possesso dei requisiti e delle compatibilità.
17. Le fasce di rispetto, le fasce di arretramento e le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto sono riportate nel prospetto riepilogativo dell'art. 53 del presente regolamento.

3 così come definiti dal D Lgs 285/92



Capitolo II

NORME DI IGIENE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ

Parte Prima

CRITERI GENERALI DI IGIENE

art. 8

Orari delle attività rumorose

1. Fatte salve le attività localizzate fuori dei centri abitati, o comunque lontane da ricettori sensibili, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, gli orari per l'attivazione di sorgenti di rumore di attività artigianali e commerciali di cui al presente regolamento sia limitato ai soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
2. Non sono compresi in questa disciplina oraria i panifici, bar ristoranti e più in generale i locali per lo spettacolo e l'intrattenimento, gli allevamenti e tutti gli altri casi di comprovata esigenza a svolgere l'attività oltre gli orari sopra indicati, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione dei D.P.C.M. 14.11.97 e 05.12.97 e del presente regolamento.
3. E' facoltà del Sindaco, al fine di garantire la quiete pubblica e privata, sentito l'Assessorato all'Ambiente e per esso l'ufficio ambiente, stabilire con propri provvedimenti orari e giorni diversi di attivazione.

art. 9

Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Su tutto il territorio comunale, ivi incluse le aree industriali, il villaggio artigiani, l'area per il direzionale, la zona aeroportuale e le zone P.I.P., fatte salve le attività attualmente operanti a ciclo continuo presenti nel territorio tenute comunque a rispetto della normativa vigente con le modalità del D.M. Ambiente 11.12.96, sono vietate nuove attività a ciclo continuo.

art. 10

Diffusione sonora ed uso di strumenti musicali all'aperto

1. Nelle strade, nelle piazze, nei giardini pubblici è vietato, in mancanza di preventiva autorizzazione comunale, l'uso di impianti di diffusione sonora e di strumenti musicali sia a scopo ricreativo, sia a fine pubblicitario o di propaganda.
2. In prossimità di scuole, chiese, ospedali e case di cura e riposo, la diffusione sonora e l'uso di strumenti musicali dovranno rispettare i valori di qualità cui al D.P.C.M. 14.11.97, fatti salvi i valori limite differenziali previsti dallo stesso decreto per gli ambienti abitativi.
3. In ogni caso, i mezzi mobili autorizzati per la pubblicità a mezzo di diffusori sonori, non potranno fermarsi, con i diffusori in azione, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 100 metri dalla precedente posizione, ad esclusione delle vie prospicienti Scuole, Chiese, Ospedali ed assimilabili, in cui ogni attività è vietata durante l'orario di normale svolgimento delle attività di questi ultimi.
4. Diffusori utilizzati su mezzi mobili dovranno essere tarati ad un livello non superiore a 95 dB(A) misurato alla distanza di un metro.

art. 11

Manifestazioni all'aperto

1. Le manifestazioni all'aperto, sono soggette ad autorizzazione comunale con le stesse limitazioni e modalità cui all'art. precedente.
2. In particolare, gli organizzatori di tournée di spettacolo, prima di iniziare l'attività devono presentare la previsione di impatto acustico e del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.
3. Nel caso di manifestazioni in prossimità di edifici storici la relazione tecnica dovrà contenere anche la previsione di impatto per la componente vibrazioni.

art. 12

Lavoro all'aperto

3. Lo svolgimento di lavoro all'aperto è vietato - fanno eccezione i lavori edili e stradali, agricoli, di giardinaggio e similari, soggetti comunque a disciplina.

art. 13

Cantieri edili, stradali ed affini

1. Ai sensi del presente Regolamento, nelle zone di classe I, II e III e nelle classi superiori in prossimità di ricettori sensibili in esse contenuti o ad esse adiacenti, fermo restando il rispetto dei valori limite di immissione, l'uso di attrezzature rumorose come pure l'uso di macchine operatrici in genere azionate da motori di qualunque natura, deve essere limitato negli orari cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Per i cantieri edili, stradali ed affini, allegata al progetto dovrà essere presentata previsione di impatto del rumore e delle vibrazioni secondo le modalità descritte nel presente regolamento.
3. Ai fini della limitazione dell'esposizione al rumore, l'uso delle attrezzature di cui sopra, in prossimità di edifici ad elevata sensibilità, non può durare oltre 30 minuti, per azionamento continuo, e fra un azionamento ed un altro deve intercorrere un intervallo di almeno 30 minuti, inoltre le vibrazioni prodotte non devono superare i valori cui all'art. 69 del presente regolamento.
4. Inoltre, per effettuare operazioni di demolizione, scavo, consolidamento e dumping, in prossimità di edifici storici, o comunque costruiti prima del 1920, deve essere installato su ogni singolo edificio un sistema di monitoraggio per la componente vibrazioni munito di memoria non volatile per la registrazione dei dati e di sistema di allarme ad attivazione automatica collegato alla soglia superiore corrispondente ai valori massimi riportati nel quadro riepilogativo dell'art. 69.
5. Nei casi di comprovata necessità o di pubblico interesse il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire modalità ed uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.

art. 14

Macchine agricole e per il giardinaggio

1. L'uso di macchine agricole e per giardinaggio, nelle zone di classe I, II e III e nelle classi superiori in prossimità di ricettori sensibili in esse contenuti o ad esse adiacenti, è soggetto alle limitazioni cui precedente articolo.

art. 15

Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno utilizzate ed acquistate dopo la data del 21.09.96 devono essere in possesso delle caratteristiche cui al DPR 459/96 e dal D. Lgs, 15.08.91 n. 277; in particolare le emissioni di macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno dovranno essere contenute nei valori limite di emissione e di immissione, cui al D.P.C.M. 14.11.97, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ed approvata.
2. Ferme restanti le limitazioni previste per la componente vibrazioni riportate agli artt. 13 e 69, eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco su richiesta motivata corredata da previsione di impatto acustico.
3. Deroghe notturne e pomeridiane, ovvero nei giorni festivi, potranno essere concesse esclusivamente nel caso di impossibilità di operare durante le ore diurne.
4. Le sorgenti mobili devono essere munite di contrassegno e di certificazione ai fini acustici rilasciato da ditta o Ente abilitato ai sensi del DPR 24.07.96 n. 459, e successive modificazioni e/o integrazioni;
5. Tutte le sorgenti mobili a servizio degli impianti fissi sono soggette anche alla disciplina delle sorgenti fisse.

art. 16

Lavori occasionali e di manutenzione edilizia

1. Negli stabili di civile abitazione sono consentiti lavori murari di manutenzione per piccole trasformazioni o per impianti, con limitazione delle attività rumorose negli intervalli orari cui al precedente art. 8.
2. In caso di comprovata necessità, il Sindaco, può rilasciare l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento.

art. 17

Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili all'interno degli edifici devono avere idonea certificazione acustica, secondo quanto previsto dal DPR 459/96 e dal D. Lgs 15.08.91 n. 277, ed in particolare le emissioni di macchine ed attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici dovranno essere contenute sia entro il limite assoluto di immissione, sia entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) dopo la mezzanotte, calcolato sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse, secondo la metodologia descritta nel Capitolo V, nel locale sensibile confinante di proprietà altrui.
2. Eventuali deroghe, relative unicamente alla ristrutturazione di singole unità immobiliari, potranno essere concesse dal Sindaco, su richiesta motivata e corredata di previsione di impatto acustico con l'indicazione della durata presunta dei lavori.
3. In ogni caso le deroghe riguarderanno esclusivamente le ore diurne comprese tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 18.00 dei giorni feriali; deroghe notturne e pomeridiane, ovvero nei giorni festivi, potranno essere concesse esclusivamente nel caso di impossibilità ad operare durante le ore diurne o con altre modalità.

art. 18

Uso degli elettrodomestici

1. Negli stabili per civili abitazioni è vietato l'uso di elettrodomestici rumorosi dalle ore 14 alle ore 17 e dalle ore 21 alle ore 8 dei giorni feriali - durante i giorni festivi è consentito l'uso unicamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
2. Non sussistono restrizioni nel caso in cui siano rispettati sia il limite assoluto di immissione, sia il limite differenziale di immissione cui al D.P.C.M. 14.11.95, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) nel caso di attività notturna, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

art. 19

Manifestazioni in luoghi chiusi

1. Le orchestre ed ogni altro complesso musicale, presso caffè, bar, ristoranti, circoli privati, ed ogni altro locale chiuso, dovranno rispettare i limiti cui al D.P.C.M. 14.11.97, per quanto riguarda le immissioni in ambiente esterno o negli ambienti confinanti, ed il D.P.C.M. 18.09.97, e successive modificazioni od integrazioni, per quanto riguarda l'esposizione delle persone presenti all'interno del locale.
2. In ogni caso, durante il periodo notturno il valore del rumore immesso non potrà superare di 3 dB(A) il valore del rumore di fondo per eventi sonori singoli (Leq del solo evento) e di 2 dB(A) per eventi misurati con Leq continuo.
3. Ai fini della determinazione del rumore di fondo, il campionamento dovrà essere significativo e della durata non inferiore a 15 minuti, dal quale sono escluse le sorgenti occasionali e le sorgenti mobili, tranne il caso in cui la loro presenza non modifichi il Leq oltre il valore di 0,5 dB(A), nel qual caso sarà indicativo il valore statistico L90.
4. Il gestore della attività che ospita lo spettacolo dal vivo, sia esso musicale, ovvero di intrattenimento, dovrà presentare la previsione di impatto acustico.
5. Nel caso di ambienti di intrattenimento e/o spettacolo con capacità ricettiva superiore a 100 persone, il gestore o esercente l'attività è tenuto a presentare oltre alla previsione di impatto acustico, anche lo studio di impatto del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

art. 20

Locali per uso sportivo, intrattenimento e spettacolo

1. I gestori di cinema, discoteche, impianti sportivi, ristoranti e bar, sale di intrattenimento, sale giochi, circoli privati e similari, nonché gli organizzatori di tournée di spettacolo, prima di iniziare l'attività devono presentare la previsione di impatto acustico e del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli altri organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

art. 21

Attività professionali della musica e dello spettacolo

1. Negli stabili di civile abitazione sono consentite le attività di studio per studenti di conservatorio e professionisti della musica e dello spettacolo.
2. Ad essi studenti e professionisti, per il solo periodo diurno è concessa deroga di 5 dB(A) rispetto ai valori limite di emissione, con limitazione delle attività di esercizio musicale, considerate a tutti gli effetti assimilabili ad attività rumorose, per un intervallo di tempo giornaliero non superiore a 6 ore, da scegliersi e

segnalare all'ufficio ambiente negli intervalli orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 19.00, nei soli giorni feriali, e la domenica per un intervallo di tempo giornaliero non superiore a 3 ore tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 17.00 e le ore 19.00, ad esclusione dei giorni festivi.

3. In caso di comprovata necessità, il Sindaco può rilasciare, per periodi limitati, l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento.
4. Non sussistono restrizioni nel caso in cui sia rispettato il limite differenziale di cui al D.P.C.M. 14.11.97, ferme restando le restrizioni di al precedente art. 19 in caso in cui gli esercizi si protraggano oltre la mezzanotte.
5. Sono escluse dalla deroga cui al presente articolo le scuole di ballo e le attività di scultore / incisore, a tutti gli effetti considerate attività produttive o assimilabili rispettivamente ad attività di intrattenimento in luoghi chiusi e ad attività produttive.

art. 22

Suono delle campane

1. Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni ciclo di rintocchi, e tra un ciclo di rintocchi e quello successivo deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore ai dieci minuti primi.
2. L'intensità del suono di ciascun rintocco dovrà essere calibrata in modo da non superare i valori limite assoluti di immissione consentiti dalla zonizzazione comunale per l'ambiente esterno aumentati di 10 dB(A) nella zona di appartenenza del campanile; la misura dovrà essere effettuata all'esterno dei locali sensibili più vicini, per un intervallo di tempo triplo della durata del suono delle campane.
3. E' facoltà del Sindaco concedere deroghe ai limiti suesposti.
4. Salvo i casi di deroga, è proibito l'uso delle campane nel periodo notturno.

art. 23

Sirene ed allarmi sonori

1. E' vietato l'uso delle sirene quale mezzo di segnalazione acustica fissa e l'uso di allarmi per auto e per immobili del tipo sonoro, che eccedano di oltre 5 dB(A) il valore assoluto di immissione della zona di appartenenza.
2. Per la regolazione degli impianti esistenti è concesso un periodo di mesi sei dalla emanazione del presente regolamento.
3. E' fatto carico ai possessori di impianti di allarme verificare periodicamente l'efficienza del sistema affinché la durata del suono degli allarmi antifurto e delle sirene non duri oltre i 3 minuti, evitando inserimenti ripetuti; il livello sonoro di detti impianti deve comunque essere inferiore a 70 dB(A), misurato al confine di proprietà del ricettore sensibile più vicino.
4. In caso di impianti di allarme difettosi, o che non sono disattivati entro la prima mezzora, sarà richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per la disattivazione della sirena o del sistema sonoro, ed applicate a carico dei proprietari, ovvero dei possessori, oltre agli oneri per la disattivazione, anche le sanzioni previste dall'art. 659 c.p., dalla LQ 447/95 e del D. Lgs 277/91, nonché degli artt. 155 e 156 del D. Lgs 30.4.92 n. 285.
5. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'autorità militare, i mezzi della protezione civile, i Vigili dei Fuoco e le Società di Pronto Soccorso, le auto in servizio di Stato, i casi in cui è in pericolo l'integrità fisica delle persone.

art. 24

Animali domestici

1. E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, possono arrecare disturbo al vicinato; i versi degli animali sono considerati a tutti gli effetti rumori molesti.
2. Non sussistono restrizioni nei casi in cui sia rispettato il limite differenziale cui al D.P.C.M. 14.11.95 ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno, misurato per un arco di tempo triplo della durata del singolo evento sonoro nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

articolo 25

Armi da fuoco, esplosivi, fuochi pirotecnici

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di armi da fuoco, di esplosivi e di fuochi pirotecnici.
2. La costruzione di poligoni di tiro all'aperto, anche temporanei, e l'uso di esplosivi per scavi, demolizioni ed a servizio di cave per l'estrazione di materiali lapidei, sono soggetti ad autorizzazione dal Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio ambiente.
3. Sono esclusi i fuochi pirotecnici legati alla tradizione popolare e/o connessi a festività civili e/o religiose espressamente patrocinati dall'amministrazione comunale di Foggia, annualmente entro il 31 dicembre su richiesta degli enti promotori delle festività e previa istruttoria per gli impatti del rumore e delle vibrazioni, l'ufficio ambiente, di concerto con la "commissione tecnica per l'accensione dei fuochi pirotecnici" predispone l'elenco delle festività consentite l'anno successivo.
4. Nella relazione di impatto che accompagna la richiesta dovranno essere indicati, tra le altre notizie, la posizione in cui si prevede l'accensione dei fuochi pirotecnici, il tipo e le caratteristiche dei fuochi pirotecnici che si prevede di impiegare la cui esplosione non deve indurre fenomeni di rumore e/o di vibrazioni superiori ai limiti massimi cui al presente regolamento.
5. Al fine di rendere di più immediata comprensione il presente articolo, considerato che l'entità della sovrappressione atmosferica () è direttamente proporzionale al peso della carica esplosiva, fissato in 130 dB il limite massimo assoluto, o limite di sicurezza, la tabella seguente riporta la relazione tra il peso della carica e la distanza necessaria per mantenere l'esplosione al di sotto del limite di sicurezza:

distanza	Massimo peso ammissibile
200 m	0,059 Kg
300 m	0,200 Kg
400 m	0,475 Kg
500 m	0,928 Kg

6. In ogni caso, per i fuochi notturni, la relativa postazione di lancio deve essere posta a 1500 metri da più vicino centro abitato.
7. L'uso di fuochi pirotecnici all'interno della proprietà privata è soggetto ad autorizzazione preventiva ed è consentito unicamente nei casi in cui sono rispettati sia i limiti massimi cui alla tabella precedente, sia le seguenti distanze:
 - 1) 200 metri dal più vicino fabbricato;
 - 2) 1.500 metri da residenze di terzi.
8. I fuochi pirotecnici per la vendita al pubblico dovranno avere sulla confezione le caratteristiche di impiego e la rumorosità, ovvero il peso della carica, di ciascun elemento, che comunque non può superare il peso massimo di 0,010 Kg .

in cui: Lp esprime il livello sonoro ed è misurato in dB
D esprime la distanza ed è misurata in metri
Q esprime il peso della carica esplosiva ed è misurato in Kg

9. E' vietata la vendita al pubblico di fuochi pirotecnici con carica superiore a quella di cui al precedente capoverso.
10. E' vietata la vendita di fuochi pirotecnici di potenza superiore a 130 dB; la formula riportata nella nota (4) di pagina precedente, consente di calcolare i pesi di fuochi da impiegare a distanze inferiori a 200 metri, ovvero superiori a 500 metri.

art. 26

Sorvoli

1. Considerati l'orografia del territorio e le tipologie edilizie sparse nell'agro di Foggia, la quota minima di sorvolo sugli edifici storici, o comunque costruiti prima del 1885 deve essere pari a 500 piedi sulla verticale, ovvero di una distanza di 0,5 NM dal singolo ricettore se l'attività di volo viene effettuata a quota più bassa.
2. Durante le ore notturne, la quota minima di sorvolo sul territorio comunale deve essere non inferiore a 2.000 ft () sul livello del suolo.
3. La predetta limitazione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso od altra attività opportunamente motivata e segnalata.

art. 27

Altre disposizioni

1. E' inoltre vietato:
 - a) il vociare degli strilloni di giornali e degli addetti a servizi vari, anche pubblici, ad eccezione delle condizioni di emergenza;
 - b) l'uso di apparecchi radio e simili, sia in ambiente esterno che negli ambienti chiusi, ad alta tonalità, ovvero superiore ai limiti assoluti e differenziali di immissione.

Capitolo II

NORME DI IGIENE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ

Parte Seconda CIRCOLAZIONE







Al fine di ridurre l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della LQ 447/95, valgono disposizioni degli articoli che seguono.

art. 28

Classificazione funzionale delle strade

1. Ai fini del risanamento e della determinazione dei requisiti acustici degli edifici in relazione alla rumorosità delle strade ad essi adiacenti, la classificazione funzionale delle strade cui alla L Q 447/95 art. 8 comma 2 lettera "b", sono riportati nel quadro sinottico riportato in basso:

5 1ft = 1 piede = 30,4 cm

Classificazione funzionale delle strade				
Tipologia della strada	Classe Equivalente	Tempo di riferimento		colore
		Diurno Leq in dB(A)	Notturmo Leq in dB(A)	
Strade di tipo A (<i>autostrade</i>)	Classe IV	65	55	
Strade di tipo B (<i>strade extra urbane principali</i>)	Classe IV	65	55	
Strade di tipo C (<i>strade extra urbane secondarie</i>)	Classe IV	65	55	
Strade di tipo D (<i>strade urbane di scorrimento</i>)	Classe IV	65	55	
Strade di tipo E (<i>strade urbane di quartiere</i>)	Classe II e III	55 - 60	45 - 50	
Strade di tipo F (<i>strade locali</i>)		Classe II	55 45	

2. A questi valori assoluti di immissione corrisponderanno i valori di pianificazione definiti all'art. 7 del presente regolamento, i quali ai fini del calcolo dei requisiti acustici degli edifici sono da considerare maggiormente penalizzanti in misura di 10 dB(A) rispetto ai valori riportati nel quadro sinottico che precede.

art. 29

Uso dell'auto e dei mezzi di trasporto

1. Su tutto il territorio comunale è vietata l'accelerazione brusca dei motori azionanti qualsiasi veicolo e lo stridio delle ruote.
2. E' altresì vietata la sosta dei veicoli con motore acceso (fatta esclusione per le soste dovute al traffico rallentato ed ai semafori).

art. 30

Limiti di velocità

1. E' fatto divieto a chiunque di superare i limiti di velocità segnalati in prossimità di edifici scolastici ed ospedalieri, delle chiese e delle case di cura e di riposo e nelle zone di classe I.
2. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai Vigili dei Fuoco ed alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato.

art. 31

Dispositivo di segnalazione acustica

1. E' fatto divieto a tutti i conducenti di autoveicoli di fare uso delle segnalazioni acustiche nei centri abitati del comune di Foggia.
2. In prossimità delle scuole e degli ospedali, i conducenti dovranno procedere in modo da rendere non necessario l'uso delle segnalazioni acustiche; mentre, nelle ore notturne, dovranno segnalare il passaggio con i fari.
3. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai Vigili dei Fuoco ed alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato.

art. 32

Circolazione dei mezzi commerciali

1. E' fatto divieto di circolazione dei mezzi commerciali con peso superiore a 35 q nei centri abitati del comune di Foggia dalle ore 23.00 alle ore 7.00; fanno eccezione:
 - a) la SS 16 Adriatica e le tangenziali esterne della SS 16 Adriatica direzioni nord e sud (lato Sub Appennino) e di collegamento all'autostrada A14 ed alla zona industriale ASI (lato Gargano);
 - b) il collegamento del mercato ortofrutticolo, del centro commerciale "La Mongolfiera", dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, da e per le tangenziali, e le autostrade, rispettivamente lungo la via Manfredonia, il raccordo alla A16, la via del Mare;
 - c) le Strade Statali e Provinciali di penetrazione / esodo per Napoli, Troia, Lucera, San Marco in Lamis, Zapponeta, Trinitapoli, Ascoli, fino al confine urbano.
2. Tale divieto è permanente all'interno della cintura urbana delimitata dalle seguenti vie / piazze:
 - a) piazza Cavour, via IV Novembre, corso Roma, viale Ofanto, via La Marmora, via Capozzi, via Fuiani, via S. Antonio, via Onorato, via Conte Appiano, via Torelli;
 - b) corso Roma, via Bari, viale Di Vittorio, viale Michelangelo, viale Colombo, piazza della Libertà;
e lungo la via Luigi Pinto tra la tangente meridionale e l'ospedale, la via Rovelli, la via Ugo La Malfa, ed unicamente durante il periodo scolastico e dalle ore 7.00 alle ore 14.00 la via Bari e Viale Di Vittorio fino all'intersezione con viale Michelangelo, la via IV Novembre, piazzale Italia, via A. Valentini, via Volta, via Rotundi.
3. A tale scopo sarà predisposta idonea segnaletica, opportunamente aggiornata con il PUT:
 - a) lungo le strade di penetrazione prima delle tangenziali esterne,
 - b) lungo le tangenziali esterne in prossimità delle intersezioni con le vie di penetrazione,
 - c) nel centro abitato in prossimità delle vie interessate.
4. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai Vigili dei Fuoco ed alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato.

art. 33

Operazioni di carico e scarico

1. Nei centri abitati del comune di Foggia, con le esclusioni dell'area industriale ASI, del villaggio artigiani, del mercato ortofrutticolo e del centro commerciale "La Mongolfiera", e delle pertinenze interne di aziende od attività commerciali e/o produttive, non all'interno con edifici residenziali né confinanti con essi, sono vietate le operazioni di carico e scarico dalle ore 22 alle 7.

come definito dal D Lgs 285/92

art. 34

Trasporti collettivi

1. E' fatto obbligo ai titolari di aziende presenti o che si insedieranno sul territorio comunale con più di 20 dipendenti aventi turno unico di lavoro, ovvero turni di

lavoro regolari, di garantire ai propri dipendenti servizi cumulativi alternativi all'uso dell'auto per il collegamento alla propria azienda.

art. 35

Informazione in materia di traffico

1. Con riferimento alle modifiche alla viabilità che il Piano Urbano del Traffico potrà introdurre, è fatto obbligo ai titolari delle aziende presenti sul territorio comunale di comunicare ai clienti e fornitori non residenti in Foggia, le restrizioni cui al presente capitolo e l'itinerario che consente di raggiungere la loro azienda impegnando al minimo il territorio comunale.

art. 36

Accessi ed intersezioni

1. Dovrà essere pari a m 4,50 la larghezza minima e m 3,50 la distanza minima da rispettare tra il confine di proprietà dell'infrastruttura stradale ed il bordo della recinzione c/o del fabbricato per i nuovi accessi della proprietà privata, ovvero di nuove costruzioni sulle strade, per consentire la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione del rumore del traffico.
2. Nelle zone di classe I non sono consentiti accessi se non su controviale, o su viabilità ad uso esclusivo delle residenze; in tutte le altre zone, la distanza minima degli accessi sulle strade di edifici e pertinenze di nuova costruzione, sono non inferiori a 500 metri, ridotta a 200 metri per gli insediamenti industriali, al di fuori del perimetro dei centri abitati del comune di Foggia, e non inferiore a 150 metri in assenza di controviali.
3. A tale disposizione e con le stesse limitazioni dovranno essere adeguate anche le intersezioni di strade private, ed ove possibile, nei casi di ristrutturazione, anche gli accessi e le intersezioni di strade private esistenti.

art. 37

Manutenzione delle strade ed impianti di servizi di pubblica utilità

1. Gli interventi di manutenzione delle strade, gli attraversamenti di impianti di pubblica utilità quali, acqua, fogna, luce, gas, telefono, dovranno essere con carotaggio dai marciapiedi riducendo al minimo gli attraversamenti stradali che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dall'ufficio ambiente.
2. In questi casi le aziende esercenti, ovvero i loro rispettivi appaltatori e subappaltatori, dovranno garantire il ripristino della superficie del manto stradale evitando buche, dossi e depressioni, e portare a livello i tombini di ispezione.
3. Le aziende responsabili della gestione degli impianti di pubblica utilità devono assicurarsi ed assicurare che i tombini di ispezione degli impianti non rimangano al di sotto o al di sopra del piano stradale ed alla sostituzione di coperchi che risultino basculanti all'uso, inoltre, per i nuovi insediamenti dovranno prevedere la realizzazione dei tracciati nella zona estrema del marciapiedi, di larghezza adeguata e realizzata con cordoni in pietra.
4. A tale proposito, entro 180 giorni dalla approvazione del presente regolamento le aziende di cui sopra dovranno presentare all'ufficio ambiente per l'approvazione, i disegni, completi di calcolo dinamico e di relazione tecnica relativi a nuovi tombini di ispezione e relativi contenitori sottostanti, adeguati alle esigenze ponderali del traffico consentito su dette vie.

Capitolo II

NORME DI IGIENE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ

Parte Terza

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI IMPIANTI

art. 38

Criterio generale

1. Per tutte attività per le quali è prevista l'introduzione o l'uso in ambiente, chiuso o aperto, di una nuova sorgente di rumore, dovrà essere presentata all'ufficio ambiente la previsione di impatto acustico.
2. Nel caso di una nuova sorgente di rumore introdotta in un ambiente aperto o chiuso, e delle attività rumorose disciplinate dal presente regolamento, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione e di immissione relativi alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

art. 39

Installazione e uso di macchine e strumenti di lavoro

1. Nel territorio del comune di Foggia, l'installazione e l'uso di strumenti, di macchine per lavoro, di mezzi fissi o mobili azionati da motori o da fonti di energia tradizionali o rinnovabili per attività industriali, commerciali, ricreative o produttive anche in senso lato, di impianti tecnici a servizio degli edifici o porzioni di essi, ed in particolare gli impianti per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria, per la depurazione, ovunque collocati, sono soggetti alle norme del presente regolamento.

art. 40

Attività industriali e artigianali

1. Le attività di tipo industriale ed artigianale con caratteristica di piccola e media industria, debbono di norma essere svolte nelle specifiche zone previste dal piano.
2. Tali attività possono essere consentite anche nelle zone "protetta", "residenziale" "mista", rispettivamente classificate in classe I, II, III e IV, previa autorizzazione del Sindaco, quando:
 - a) siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle norme di P.R.G.;
 - b) non creino immissioni di rumore e siano adottati gli opportuni accorgimenti atti ad evitare la propagazione dei rumori all'esterno dei locali;
 - c) siano sostenibili l'incremento di traffico ed il reperimento delle aree di sosta funzionali all'attività, in relazione alle condizioni di traffico e di sosta esistenti nella zona e nelle strade adiacenti e limitrofe, in tal caso la previsione di impatto acustico dovrà contenere anche lo studio di impatto del traffico.
3. Tali attività non potranno essere autorizzate, anche se siano soddisfatte le condizioni del P.R.G., qualora non dovessero consentire il rispetto dei valori di pianificazione acustica.
4. Per gli impianti a servizio di attività all'interno dello stesso edificio va verificato il rispetto sia del valore di emissione sia dei valori di immissione assoluto e relativo, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

5. Le attività ubicate in zone classificate agricole dal PRG sono comunque soggette al rispetto dei limiti assoluti di immissione; ad esse, tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni ed in assenza di residenze a ridosso del confine di proprietà, è riconosciuta una fascia di rispetto la cui ampiezza è stabilita dall'ufficio ambiente su richiesta delle aziende interessate previa presentazione della previsione di impatto acustico.

art. 41

Attività industriali ed artigianali localizzate a ridosso del confine comunale

1. Le disposizioni cui al presente regolamento, ancorché non vincolanti ma conseguenza della dovuta cooperazione tra comuni limitrofi, ed al tempo stesso i diritti cui all'ultimo comma dell'art. precedente sono estesi anche alle attività localizzate nei territori dei comuni limitrofi entro una fascia di 500 metri dal confine del territorio del comune di Foggia.

art. 42

Laboratori artigianali di piccole dimensioni

1. I laboratori artigianali e le attività imprenditoriali, commerciali, di terziario, di ristorazione ed intrattenimento, che prevedono l'uso di impianti rumorosi, inclusi gli impianti tecnici, gli impianti per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria e per la depurazione, possono insediarsi nelle zone di classe I, II e III purché in locali opportunamente ubicati e resi tecnicamente idonei ad impedire la propagazione di rumori e di eventuali vibrazioni.
2. Gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli per i quali è prevista la ristrutturazione per i quali si prevederà l'inserimento nella struttura di attività artigianali o commerciali dovranno prevedere appositi spazi, opportunamente isolati dal rumore e/o dalle vibrazioni, per l'alloggiamento degli impianti.
3. In particolare:
 - a) le autorimesse dovranno avere percorsi protetti fino ad una distanza di 30 metri dal filo dei fabbricati;
 - b) le macchine e gli impianti dovranno essere opportunamente ammortizzate sul piano di posa per impedire il propagarsi di rumori e/o di vibrazioni;
 - c) gli uffici per il terziario, i centri di elaborazione dati, ed i centri commerciali di piccole dimensioni per la vendita di generi alimentari e prodotti di uso domestico, potranno essere autorizzati ad insediarsi in zone residenziali e miste a condizione che siano ubicati in locali idonei e che il rumore emesso dalle attrezzature ad essi asserviti rimanga nei limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.97; il limite differenziale ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.
4. I locali di intrattenimento dovranno disporre di un'area, anche pubblica, ma non riservata ai residenti, prospiciente il locale che consenta il parcheggio per un numero di autoveicoli pari alla metà delle persone che il locale può ospitare entro un raggio di 100 metri.

art. 43

Centri commerciali, magazzini e depositi

1. I centri commerciali, i magazzini ed i depositi con più di 10 dipendenti, o superficie di vendita superiore a 500 mq devono essere preventivamente autorizzati, comunque essi, fatti salvi i casi di deroga concessa dal Sindaco, non potranno essere ubicati nel centro storico e nella zona storica.
2. Per il rilascio di detta autorizzazione, così come per i grandi magazzini, i supermercati, gli ipermercati e le attività commerciali, imprenditoriali e di

terziario, alla previsione di impatto acustico dovrà essere allegato lo studio di impatto del traffico e sulla disponibilità di aree di sosta nel raggio di 100 metri.

art. 44

Uffici pubblici, scuole, case di cura

1. Ai fini del coordinamento ed il controllo da parte dell'ufficio ambiente i dirigenti responsabili di Enti Pubblici dovranno dare tempestiva comunicazione al Sindaco delle installazioni di macchine o apparecchiatura per lavoro, insegnamento ed esperimenti negli stabilimenti, officine, laboratori ed uffici, qualora dette installazioni siano in grado di inquinare l'ambiente esterno ed eventuali residenze limitrofe.
2. Detti Enti sono esclusi da tale obbligo allorché le macchine o apparecchiatura siano installate in edifici non adibiti a residenza e nel caso in cui siano a servizio della stessa struttura che li contiene.

art. 45

Installazione di piccole apparecchiatura ausiliarie delle attività di commercio

1. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dei commercio fisso al dettaglio e la licenza di pubblico esercizio, anche su suolo pubblico, consente l'installazione e l'uso di piccoli elettrodomestici, previa previsione di impatto acustico verificato nelle abitazioni confinanti o al limite di proprietà.

art. 46

Installazione ed uso di aeratori e condizionatori d'aria

1. Per l'installazione e l'uso delle apparecchiature di aerazione e/o condizionamento d'aria e qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre rumore, installate nei locali di attività commerciali e/o di pubblici esercizi, alberghi e uffici, ed anche a servizio di residenze, in edifici o parti di essi in cui sono presenti residenze, ovvero per la installazione di impianti a servizio di singole unità immobiliari, deve essere presentata la previsione di impatto acustico in cui sono dettagliate le modalità di installazione e di esercizio dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, ed in particolare al rispetto del valore limite assoluto di immissione e del valore differenziale di immissione cui al D.P.C.M. 14.11.97, quest'ultimo ridotto a 2 dB(A) per il periodo notturno.
2. La previsione di impatto acustico è prevista anche per gli impianti esistenti, per i quali, l'ufficio ambiente potrà emettere prescrizioni per l'adeguamento degli impianti stessi in relazione alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ed approvata ed ai limiti assoluti e differenziali cui al D.P.C.M. 14.11.97 ad essa correlati.
3. A tale disciplina sono soggette anche le attrezzature destinate a locali di civile abitazione e installate all'interno e/o all'esterno degli stessi, prime fra tutte gli ascensori e di montacarichi.
4. Per l'installazione dei suddetti meccanismi non deve occupare suolo, o area pubblica; qualora si dovesse procedere a installazioni anche di parti degli strumenti o griglie per fuoriuscita dell'aria dovranno essere prima di tutto soddisfatte le condizioni del P.R.G. e della normativa nazionale, oltre naturalmente, se previste, le norme condominiali; le condotte prima di giungere all'esterno dovranno essere interrotte da dispositivo atto ad eliminare possibili rumori o vibrazioni; esse dovranno essere collocate ad una altezza non inferiore a 4,50 metri dal piano strada.
5. Nel caso in cui sia consentita l'occupazione di suolo pubblico, la concessione è comunque subordinata al pagamento del relativo canone di concessione.

6. Per gli impianti di ventilazione / condizionamento dell'aria / climatizzazione, di edifici come di singole unità, (escluse le unità per il condizionamento, e/o a pompa di calore, con potenza installata per singola unità inferiore a 3000 frigoriferie / calorie /ora), per gli ascensori e per i montacarichi, in tutti i casi è necessario procedere a collaudo funzionale per la verifica del possesso dei requisiti cui al D.P.C.M. 05.12.97 .

Capitolo III NORME EDILIZIE

1. Il D.P.C.M. 05.12.97 , riprendendo la Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1769 del 30.4.66 , del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 18.12.75, del D.M. Sanità 5.7.75 e del D.M. PI 18 dicembre 1975, definisce i requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti ad esso asserviti, in relazione alla loro destinazione d'uso.
2. Questa parte del regolamento di igiene comunale, ripropone l'impianto normativo adattato al territorio, ovvero alle classi di destinazione d'uso ad esso attribuite dalla zonizzazione acustica adottata, ed alle finalità del Piano di Disinquinamento Acustico.
3. Le norme edilizie sono distinte in due sezioni, la prima relativa alla disciplina delle aree edificabili, delle costruzioni ed ai requisiti acustici degli edifici sia di nuova costruzione, sia se oggetto di ristrutturazione, la seconda relativa al risanamento.

Parte Prima DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

art. 47

Costruzioni in prossimità di sorgenti sonore

1. Tutti gli edifici di nuova edificazione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essi, delle zone di classe I, e delle zone di classe II e III. IV e V, del tutto od in parte adibiti a residenza, se costruiti in prossimità di una sorgente di rumore preesistente per i quali lo studio sull'impatto acustico rivela che i limiti al rumore non possono essere rispettati per ragioni tecniche, dovranno essere adeguati acusticamente alle caratteristiche cui al D.P.C.M. 05.12.97 .
2. Tra le sorgenti sonore di cui tenere conto, limitatamente a mansarde, attici e sottotetti abitabili, sono comprese la pioggia battente e la grandine.
3. A detti locali, in presenza di rumorosità nell'ambiente esterno superiore al limite massimo della zona di appartenenza, sia assoluto che differenziale, dovrà essere garantito il controllo termoigrometrico anche con finestre chiuse; i provvedimenti di isolamento acustico sono a carico di chi presenta domanda di concessione edilizia.

art. 48

Costruzioni in prossimità di infrastrutture di trasporto

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essi, delle zone di classe 1, e delle zone di classe II, III, IV e V, del tutto od in parte adibiti a residenza, che rientrano nelle isofoniche dell'aeroporto Gino Lisa, o che sono prospicienti le strade classificate di tipo "A", "B", "C", "D", (), le linee ferroviarie, l'autostrada A14 ed il raccordo

autostradale con la A 16, le SS 16 Adriatica, 89 per Manfredonia, 17 per Lucera, 546 per Troia, e le SP per Trinitapoli, in cui si riscontra, misurato secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 16.3.98, un livello di rumorosità nella fascia oraria di maggior traffico, superiore ai limiti massimi della zona di appartenenza, dovranno essere adeguati acusticamente alle caratteristiche cui al D.P.C.M. 05.12.97 .

art. 49

Parcheggi di pertinenza

1. Le nuove costruzioni qualunque sia la loro destinazione d'uso e le ristrutturazioni destinate ad ospitare centri commerciali, ipermercati, supermercati, grandi magazzini, magazzini ed attività commerciali in genere, depositi, concentrazioni di uffici e terziario pubblico c/o privato, dovranno disporre di parcheggi di pertinenza in misura percentuale della superficie.
2. In particolare:
 - a) gli edifici, o parte di essi, adibiti a residenza dovranno disporre di una superficie esterna da destinare a parcheggio non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di volume, con un minimo di 20 mq per ogni unità abitativa;
 - b) gli edifici, o parte di essi, adibiti a terziario ed uffici dovranno disporre di una superficie esterna da destinare a parcheggio non inferiore al 40% della superficie totale, comunque di estensione non inferiore a quella cui al punto precedente;
 - c) gli edifici, o parte di essi, adibiti ad attività commerciali e/o deposito aventi superficie non superiore a 200 mq, dovranno disporre di una superficie esterna da destinare a parcheggio non inferiore al 40% della superficie totale, comunque di estensione non inferiore a quella cui ai punti che precedono;
 - d) Per superfici di vendita superiori a 200 mq vale la tabella che segue:
 - 1) 100 % per superficie di vendita comprese tra 200 e 500 mq;
 - 2) 150% per superficie di vendita comprese tra 500 e 1.500 mq;
 - 3) 200 % per superficie di vendita superiore a 1.500 mq.

6 come definite e descritte all'art. 38 e nelle relazioni e cartografie della zonizzazione acustica adottata

3. Per superfici di vendita superiori a 200 mq possono essere utilizzate a parcheggio anche aree o strutture multipiano non contigue agli spazi destinati alle attività sopra elencate, purché esse:
 - a) non risultino destinato a verde privato o in zone soggette a vincolo preordinato all'esproprio o a servitù di uso pubblico;
 - b) siano poste ad una distanza non superiore a 100 di percorso pedonale, ovvero servite da navetta, a funzionamento continuo per distanze superiori;
 - c) siano vincolate a tale funzione per tutta la durata dell'attività a cui esse sono legate, mediante atto da trascriversi nei Registri Immobiliari a cura del richiedente.

art. 50

Requisiti acustici passivi dei materiali

1. I materiali impiegati per la costruzione e la ristrutturazione di partizione verticali ed orizzontali e dei serramenti dovranno essere tali da garantire i requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 05.12.97 integrato della circolare del Ministero dei
2. Lavori Pubblici 1769/66, del D.M. Sanità 05.07.75, del D.M. Pubblica Istruzione del 18.12.75.

3. Fermo restante il collaudo da parte dell'ufficio ambiente, in mancanza di certificazione acustica dei singoli materiali, il progettista redigerà apposita scheda di calcolo dell'isolamento previsto.
4. L'ufficio ambiente potrà procedere alla qualificazione e/o certificazione con le forme di legge di prodotti e tecnologie per l'isolamento dal rumore e dalle vibrazioni, ovvero per il loro controllo; presso l'ufficio ambiente sarà istituita, inoltre, una banca dati dei prodotti, delle tecnologie e dei risultati, in termini di isolamento del rumore e delle vibrazioni che essi garantiscono nelle specifiche condizioni di impiego.

art. 51

Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Tutti gli edifici nuovi, quelli in fase di ristrutturazione, o per i quali si prevede la ristrutturazione di partizioni orizzontali o verticali e/o degli impianti tecnologici, indipendentemente se pubblici o privati, in cui sono presenti residenze, indipendentemente dalla presenza di rumori provenienti dall'esterno dell'edificio, ovvero di sorgenti sonore interne all'edificio connesse ad attività produttive, dovranno garantire i requisiti acustici passivi cui al D.P.C.M. 05.12.97 integrato dalla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30.4.66 n. 1769 e dei D.M. Sanità 05.07.75 e D.M. Pubblica Istruzione 18.12.75.
2. Fanno segnatamente parte delle partizioni orizzontali anche le coperture




Fig. 4 - Dipendenza della frequenza del tempo ottimo di riverberazione




Fig. 5 - Valori ottimi del tempo di riverberazione

indipendentemente dalla conformazione delle stesse e/o dall'inclinazione della falda, in relazione all'abbattimento del rumore dalla grandine e dalla pioggia battente.

3. Tutti gli edifici, o parte di essi, per uso residenziale, scolastico, e terziario e/o commerciale con presenza di persone, ristorazione e intrattenimento, in ciascun ambiente dovranno garantire i valori ottimali di tempi di riverberazione determinati in funzione del volume dell'ambiente e riferiti alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz secondo i diagrammi cui alle figure 4 e 5 della Circolare 1769/66 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono riportate a lato per completezza di trattazione, rinviando a detta circolare per tutti gli altri contenuti informativi e di indirizzo tecnico.

art. 52

Limitazioni alle zone edificabili

1. Ai fini della compatibilità ambientale, nelle condizioni, in cui la distanza tra la sorgente ed il ricettore sensibile non consente il decadimento naturale del rumore entro i limiti cui al D.P.C.M. 14.11.97, agli Enti gestori delle infrastrutture

- di trasporto (ANAS, FERROVIE, AUTOSTRADE) sono assicurate le "fasce di rispetto, arretramento, pertinenza" così descritte al precedente art. 7.
2. Gli edifici già edificati ed occupati stabilmente presenti in tali fasce saranno oggetto di risanamento con le modalità cui all'art. 10 della LQ 447/95.
 3. La profondità di ciascuna fascia relativamente alle infrastrutture di trasporto ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è riportata nel quadro sinottico cui all'art. seguente in uno con le zone di priorità.

art. 53

Fasce di rispetto, di priorità, di pertinenza

1. Ferme restanti le responsabilità degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed il risanamento dell'esistente di cui essi si faranno carico ai sensi dell'art. 10 della LQ 447/95, per le infrastrutture di trasporto presenti sul territorio comunale sono identificate le "fasce di rispetto, le fasce di arretramento e le fasce di pertinenza" definite all'art. 7 del presente regolamento, come riportato nel quadro sinottico sottostante:

fasce di rispetto, di arretramento, di pertinenza			
Tipologia dell'infrastruttura	fascia di rispetto in metri	fascia di arretramento in metri	fascia di pertinenza in metri
Ferrovie		20	150
Strade di tipo A (autostrade)		20	150
Strade di tipo B (strade extra urbane principali)		20	100
Strade di tipo C (strade extra urbane secondarie)		10	75
Strade di tipo D (urbane di scorrimento)		10	50
Istituto Poligrafico	100		100

2. Ogni eventuale insediamento di natura residenziale all'interno delle fasce di priorità nel calcolo dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà tenere conto dei valori assoluti di immissione della zona di appartenenza aumentati di 10 dB(A).

art. 54

Requisiti delle zone edificabili in prossimità di infrastrutture di trasporto

1. Le aree non ancora edificate in prossimità delle infrastrutture di trasporto, sono soggette alle limitazioni cui al precedente art. 53; per le nuove costruzioni su dette aree possono essere concesse autorizzazioni in deroga e con l'esclusione di tipologie classificabili in classe I ai sensi dei D.P.C.M. 01.03.91 e 14.11.97, nel qual caso è necessaria l'adozione di criteri di difesa passiva dal rumore a carico del titolare della concessione edilizia.
2. Le domande di concessione edilizia o di concessione di licenza di esercizio per attività, ricadenti all'interno della fascia di arretramento, sono soggette anche a Nulla Osta dell'Ente gestore della infrastruttura interessata.

art. 55

Autorizzazioni a costruire nelle zone esposte ai rumori

1. Nelle zone di classe I, II e III, quando i valori limite di immissione sono superati, la costruzione e la ristrutturazione di partizioni verticali esterne di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata solo se detti valori possono essere rispettati mediante l'adozione di misure tecniche di costruzione o di sistemazione che proteggano i locali sensibili dai rumori.
2. Se i provvedimenti di cui al capoverso precedente non permettono di rispettare i valori limite d'immissione con le finestre aperte, la concessione edilizia può essere accordata solo se i serramenti sono dotati di sistema ausiliario di ventilazione.

art. 56

Ventilazione ed orientamento dei locali sensibili

1. In tutti gli edifici di nuova edificazione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essi, delle zone di classe I, e delle zone di classe II, III, IV e V, del tutto od in parte adibiti a residenza, ricadenti nelle fasce di arretramento e nelle zone di priorità, i locali sensibili dovranno essere disposti sul versante opposto dell'edificio rispetto alla infrastruttura di trasporto.
2. A detti locali, in presenza di rumorosità nell'ambiente esterno superiore al limite massimo della zona di appartenenza, sia assoluto che differenziale, dovranno essere garantiti la ventilazione ed il controllo termoigrometrico anche con finestre chiuse.

Capitolo III NORME EDILIZIE

Parte Seconda RISANAMENTO

art. 57

Coordinamento delle attività di risanamento

1. E' compito dell'ufficio ambiente il coordinamento delle attività di risanamento e la loro integrazione all'interno del piano comunale di disinquinamento acustico, fissandone, al tempo stesso, gli elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione di risorse ed incentivi previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea.

art. 58

Strategie di intervento per il risanamento

1. I proprietari e/o i gestori di attività rumorose, gli Enti gestori di infrastrutture di trasporto, sia in sede di risanamento, sia in sede di costruzione di nuovi impianti od infrastrutture, dovranno prevedere preferibilmente interventi alla fonte, onde garantire e migliorare la qualità dell'ambiente e l'efficacia dei provvedimenti di bonifica acustica, in modo che non siano superati i valori limite d'immissione.
2. Nessun risanamento deve essere effettuato, nei casi in cui:
 - a) nelle zone classificate in classe VI i valori limite assoluti di immissione sono superati fino ad un massimo di 5 dB(A) e la propagazione del rumore è tale che sia rispettato il valore di emissione al confine della proprietà più vicina

- compresa nella zona limitrofa a diversa classificazione con i valori limite di immissione e di emissione a quest'ultima attribuiti;
- b) sul luogo delle immissioni saranno prese misure di pianificazione, di sistemazione o di costruzione che, nel breve periodo, permetteranno di rispettare i valori limite d'immissione;
 - c) l'Ente responsabile o il titolare della licenza della attività causa del superamento dei limiti consentiti si accolla gli oneri per la rilocalizzazione dei ricettori sensibili, fermo restando l'accordo in tal senso dei soggetti interessati.

art. 59

Piani di risanamento

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 14.11.97 il Piano di Disinquinamento Acustico, cui il presente regolamento si interfaccia, contiene gli elementi per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata.
2. Per le sorgenti fisse o mobili che superano i valori cui al D.P.C.M. 14.11.97 ed alla zonizzazione acustica adottata, misurati secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 16.3.98, le imprese interessate dovranno, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L Q 447/95, presentare piani di risanamento idonei al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella zonizzazione acustica e nel Piano di Disinquinamento Acustico, entro sei mesi dalla approvazione definitiva, e i lavori di adeguamento potranno essere eseguiti nel termine massimo di mesi dodici, previa esplicita richiesta allegata al piano di risanamento di cui sopra.

art. 60

Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto

1. In attuazione dell'art. 10 comma 5 della LQ 447/95, ferme restando le responsabilità degli Enti Gestori delle infrastrutture di trasporto in relazione agli interventi previsti dal Piano di Disinquinamento Acustico comunale, ad essi sarà richiesta con cadenza biennale una relazione relativa alle misure in tema di disinquinamento acustico relative al territorio del comune di Foggia da inserire nella relazione biennale sullo stato acustico del comune che, in ottemperanza dell'art. 7 comma 5 della LQ 447/95 la Giunta comunale presenterà al Consiglio comunale per l'approvazione e, conseguentemente per la trasmissione alla regione Puglia ed alla Amministrazione Provinciale di Foggia per le iniziative di rispettiva competenza.

art. 61

Risanamento degli edifici ad elevata sensibilità preesistenti

1. In attuazione della Zonizzazione Acustica e della normativa vigente, il risanamento ed i provvedimenti di isolamento acustico degli edifici, o parte di essi, aventi caratteristiche di elevata sensibilità classificati in classe I, II e III, o di edifici o parte di essi in zone di classi superiori, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è a carico degli Enti gestori o dei titolari della licenza di esercizio delle attività che sono causa del superamento dei limiti massimi consentiti.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIBRAZIONI

art. 62

Campo di applicazione

1. Questa sezione del regolamento disciplina il campo delle vibrazioni meccaniche di tipo continuo sia di ampiezza costante che variabile, intermittente od impulsive provenienti da:
 - a) sorgenti fisse o mobili di qualunque natura interne allo stesso edificio sede del ricettore sensibile;
 - b) sorgenti fisse o mobili di qualunque natura esterne al ricettore sensibile, ivi incluse quelle prodotte dalle diverse forme di traffico.
2. L'introduzione di limiti massimi, diffusi peraltro da molto tempo in Europa, è riferita sia alla salvaguardia degli edifici storici, monumentali, o comunque costruiti prima del 1920, ovvero giudicati a rischio, sia alla protezione dell'uomo attraverso l'identificazione nella tabella dell'art. 69 delle tipologie edilizie.

art. 63

Disciplina degli edifici

1. Tutti i progetti, relativi ad edifici a destinazione mista (residenziale/commerciale), anche se già in possesso di concessione edilizia, ma per i quali non ancora è stato dato corso alle opere, in prossimità di sorgenti preesistenti dovranno rispettare i limiti esposti nel prospetto cui al successivo art. 69 sia durante la fase di cantiere per la salvaguardia dei ricettori sensibili contigui, sia nella successiva fase di insediamento delle attività qualora sia previsto l'uso di apparecchiatura in grado di provocare vibrazioni.

art. 64

Disciplina delle costruzioni

1. Tutti i progetti, anche se già in possesso di concessione edilizia, ma per i quali non ancora è stato dato corso alle opere, di edifici contigui o che interessano edifici storici, antichi e/o costruiti prima del 1920 dovranno essere integrati di relazione di impatto per la componente vibrazioni e rispettare durante le fasi di cantiere i limiti esposti nel prospetto cui al successivo art. 69.

art. 65

Disciplina dei cantieri

1. Per l'apertura di cantieri di qualunque natura in prossimità o che interessano edifici storici, antichi e/o costruiti prima del 1920, o all'interno di tali tipologie di edifici, la richiesta di concessione o di licenza dovrà essere integrata di relazione di impatto per la componente vibrazioni, completa delle caratteristiche tecniche riferite al sistema di monitoraggio che si intende impiegare.

art. 66

Disciplina delle attività

1. Per l'esercizio di attività temporanee, di concerti e di intrattenimento all'aperto, in prossimità o che interessano edifici storici, antichi e/o costruiti prima del 1920, o all'interno di tali tipologie di edifici, la richiesta di concessione o di licenza dovrà essere integrata di relazione di impatto per la componente vibrazioni e rispettare i limiti esposti nel prospetto cui al successivo art. 69.

2. La predetta disposizione non si riferisce agli interventi di emergenza e soccorso, e della protezione civile, i quali dovranno comunque essere segnalati all'ufficio ambiente.

art. 67

Limitazioni alla circolazione di mezzi pesanti

1. E' fatto divieto di circolazione di veicoli di qualunque natura con peso superiore a 35 q sulle strade con pavimentazione in pietra naturale e sulle strade adiacenti gli edifici costruiti prima del 1920, così come riportato nel PRG e nella cartografia della zonizzazione acustica del territorio comunale adottata, di cui il presente regolamento è parte integrante; nell'ambito della attuazione del PGTU dovrà essere predisposta idonea segnaletica.
2. La predetta disposizione non si riferisce ai casi di emergenza e soccorso, all'autorità militare, ai mezzi della protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alle Società di Pronto Soccorso, alle auto in servizio di Stato, i quali saranno costantemente informati delle migliori condizioni di accesso alle varie zone della città in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.

art. 68

Disposizioni in materia di traffico

1. In considerazione della vulnerabilità alla componente vibrazioni di un numero consistente di edifici ed anche in considerazione della presenza di numerose strade in basolato di pietra naturale, nelle varie fasi di revisione e nella gestione del Piano Urbano del Traffico dovranno essere adottati:
 - a) itinerari opportuni per limitare, ed ove possibile eliminare, il traffico veicolare sulle strade in basolato di pietra naturale ed in prossimità di edifici storici, antichi e/o costruiti prima del 1920;
 - b) itinerari opportuni per la gestione dell'emergenza e della protezione civile, studiati di concerto con l'ufficio ambiente e con un rappresentante dell'Assessorato ai trasporti e con i rappresentanti degli Enti interessati al controllo ed alla salvaguardia del territorio (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana ed altre Società di Pronto soccorso);
 - c) interventi opportuni per mantenere le vibrazioni prodotte dal traffico veicolare entro i limiti cui al successivo art. 69, ed a segnalare all'ufficio ambiente la mappa delle aree e degli edifici in cui è registrato il superamento dei limiti.
2. L'ufficio ambiente, ai fini della salvaguardia del patrimonio storico e culturale della città, realizzerà una rete di monitoraggio per la componente vibrazioni, sui principali edifici e/o monumenti maggiormente esposti, per elaborare ed adottare idonee misure di salvaguardia.

art. 69

Limiti massimi consentiti

1. I limiti massimi consentiti, sono distinti in relazione al disturbo alla persona ed al danno alle strutture degli edifici; nel primo caso i valori sono quelli riportati nelle tabelline sottostanti e di pagine seguenti:

Prospetto IV – Velocità ammissibili

Categoria	Tipi di strutture	Velocità di vibrazione in mm/s*			
		Misura alla fondazione			Misura al pavimento dell'ultimo piano
		Campi di frequenza (Hz)			Frequenze diverse
< 10	10-50	50-100**			
1	Edifici utilizzati per scopi commerciali, edifici industriali e simili	20	20-40	40-50	40
2	Edifici residenziali e simili	5	5-15	15-20	15
3	Strutture particolarmente sensibili alle vibrazioni, non rientranti nelle categorie precedenti e di grande valore intrinseco	3	3- 8	8-10	8

* Si intende la massima delle tre componenti della velocità nel punto di misura.
 ** Per frequenze maggiori di 100 Hz possono applicarsi i valori riportati in questa colonna.


Prospetto II - Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per l'asse z

	a m/s ²	L dB
aree critiche	5,0 10 ⁻³	74
abitazioni (notte)	7,0 10 ⁻³	77
abitazioni (giorno)	10,0 10 ⁻³	80 ←
uffici	20,0 10 ⁻³	86
fabbriche	40,0 10 ⁻³	92

Prospetto II - Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per gli assi y e x

	a m/s ²	L dB
aree critiche	3,6 10 ⁻³	71
abitazioni (notte)	5,0 10 ⁻³	74
abitazioni (giorno)	7,2 10 ⁻³	77
uffici	14,4 10 ⁻³	83
fabbriche	28,8 10 ⁻³	89

2. E con riferimento alle tre posizioni della persona:
- si intende la massima delle tre componenti della velocità nel punto di misura;
 - per frequenze maggiori di 100 Hz possono applicarsi i valori riportati in questa colonna



3. Per quanto non specificatamente previsto va fatto riferimento alle norme UNI 9614/90, UNI 9916/91 ed ISO 2631/2 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 70

Modalità di misura

1. Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RMS) dell'accelerazione espresso in mm/s^2 .
2. L'analisi in frequenza delle vibrazioni va effettuata in bande di $1/3$ di ottava nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).
3. Le vibrazioni vanno rilevate nel punto più significativo del locale o dell'edificio interessato dalle vibrazioni, orientando l'accelerometro secondo una tema di assi ortogonali ad un'altezza dal piano pavimento pari a m 1,20 ed orientati secondo le direttrici:
 - a) verticale:
asse Z , ortogonale al pavimento;
 - b) orizzontale:
asse X, parallela al piano del pavimento ed ortogonale agli assi Y e Z;
 - c) orizzontale:
asse Y, parallela al piano del pavimento ed ortogonale agli assi X e Z;
4. Ai fini della previsione di impatto, dei progetti, delle verifiche eventuali e dei collaudi, come indice di riferimento va assunta la condizione peggiore riscontrata.

Capitolo V ADEMPIMENTI

art. 71

Istituzione dell'ufficio ambiente

1. Per la gestione tecnica ed amministrativa in materia di rumore e vibrazioni, e per l'assistenza al cittadino, è istituito l'Ufficio Ambiente.

art. 72

Organico e competenze dell'ufficio ambiente

1. Esso è composto da uno o più funzionari tecnici ed è coordinato da un Dirigente, con il supporto di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.
2. Esso provvede:
 - a) alle informazioni ai cittadini;
 - b) alla formazione dei funzionari tecnici addetti all'esame ed al controllo, e degli agenti di Polizia Municipale;
 - c) all'accertamento delle condizioni dei luoghi in relazione alla pianificazione acustica;

- d) all'esame dei progetti, ai collaudi funzionali, ai monitoraggi ed ai controlli delle attività rumorose, ai fini della relazione sullo stato dell'ambiente, di cui all'art. 7 comma 5 della L Q 447/95;
- e) ai collaudi per il rilascio dei certificati di agibilità / abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- f) alla istruttoria ed alla verifica delle istanze di valutazione di impatto acustico e di compatibilità ambientale, nonché dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- g) alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- h) alla valutazione delle previsioni di impatto del rumore, delle vibrazioni e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- i) alla determinazione del valore della polizza fideiussoria per quei progetti che dall'esame non risultino garantire sufficientemente la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente;
- j) alla predisposizione delle mappe delle fasce di rispetto, di arretramento, di pertinenza;
- k) alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento e per la predisposizione degli itinerari per la gestione dell'emergenza e della protezione civile;
- l) al coordinamento di campagne di informazione per le scuole ed i cittadini.

art. 73

Concessione edilizia, autorizzazione, DIA

1. Nella istanza relativa a concessione edilizia, ad autorizzazione e/o DIA, nonché in quelle di variazione di destinazione d'uso, tali da determinare il cambio di categoria di appartenenza dell'immobile in base alla tabella B allegata al D.P.C.M. 05.12.1997, il richiedente deve indicare gli elementi di calcolo, allegare gli elaborati del caso, e descrivere:
 - a) il carico fonico esterno, elaborato in base a rilievi strumentali sia per la componente rumore, sia, se ne ricorrono gli estremi, per la componente vibrazioni, eseguiti secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 16.03.98, e correlati ai i valori limite di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica approvata;
 - b) la georeferenziazione dei punti di misura, le caratteristiche della catena di misura e dei software previsionali impiegati, allegando copia dei rilievi eseguiti con software di sola consultazione e la registrazione su supporto magnetico del segnale audio e/o di vibrazione (per le registrazioni del segnale vanno utilizzati registratori DAT (Digital Audio Tape));
 - c) la tipologia degli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e gli eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto dei rumori provenienti dall'esterno: piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata;
 - d) gli elementi edili interni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e gli accorgimenti per il rispetto dei requisiti acustici passivi, cui al D.P.C.M. 05.12.97 integrato dalla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30.4.66 n. 1769, del D.M. Sanità 05.07.75, del D.M. PI 18.12.75: piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata;

- e) il tempo di riverbero per ogni ambiente adibito a residenza o ad attività professionali, di terziario, commerciali e/o produttive, per le quali è prevista la presenza di pubblico;
- f) se l'intervento interessa edifici, o parti di esso, per i quali è previsto il rispetto dei limiti per la componente vibrazioni descritti all'art. 69 del presente regolamento, nella relazione devono essere indicati anche i livelli delle vibrazioni di eventuali sorgenti esterne, o di sorgenti interne di futura realizzazione, e gli eventuali accorgimenti per mantenere all'interno dei ricettori sensibili i livelli delle vibrazioni entro i limiti descritti all'art. 69 del presente regolamento;
- g) progetto acustico e/o di smorzamento delle vibrazioni esecutivo, completo di relazione tecnica e caratteristiche dei materiali impiegati.

art. 74

Presentazione delle domande per l'esercizio di nuove attività

1. Chiunque intenda avviare un'attività di cui al presente Regolamento, deve presentare domanda al Protocollo Generale del comune, sul modello prestampato da ritirare presso l'ufficio ambiente indirizzata al Sindaco e ottenerne la relativa autorizzazione.
2. Le domande devono contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dove intende svolgere l'attività, la durata e il tipo di attività che intende esercitare, l'incremento di traffico che l'attività può produrre, la congruità delle vie di accesso, la disponibilità di parcheggio.
3. Se il richiedente è una Società legalmente costituita, la domanda deve contenere l'esatta e completa ragione sociale e deve essere firmata da un suo legale rappresentante.
4. Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati tecnici del caso, nonché eventuali altre autorizzazioni amministrative (CCIAA, REC, ecc.), ovvero il numero di iscrizione attribuito dallo "Sportello Unico delle Imprese e delle Attività" ed informazioni utili alla classificazione della attività, di seguito riportati:
 - a) relazione tecnica nella quale siano indicate le apparecchiature rumorose e/o in grado di produrre e trasmettere vibrazioni per via solida, e gli estremi delle certificazioni cui al DPR 459/96;
 - b) carico fonico esterno, elaborato in base a rilievi strumentali sia per la componente rumore, sia, se ne ricorrono gli estremi, per la componente vibrazioni, eseguiti secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 16.3.98, e correlati ai valori limite di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica adottata;
 - c) georeferenziazione dei punti di misura, caratteristiche della catena di misura e dei software previsionali impiegati, allegando copia dei rilievi eseguiti con software di sola consultazione e registrazione su supporto magnetico del segnale audio e/o di vibrazione (per le registrazioni del segnale vanno utilizzati registratori DAT (Digital Audio Tape));
 - d) livelli sonori che si produrranno al confine di proprietà, orario di funzionamento, durata della attività;
 - e) eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto del rumore e delle vibrazioni all'esterno della attività;
 - f) tempo di riverbero per ogni ambiente adibito ad attività professionali, di terziario, commerciali e/o produttive, per le quali è prevista la presenza di pubblico;
 - g) piante, prospetti, sezioni, particolari in scala adeguata (anche dei locali adiacenti in cui il rumore e/o le vibrazioni vengono immesse), con la

- georeferenziazione delle sorgenti di rumore e/o di vibrazioni e dei punti di misura;
- h) progetto acustico e/o di smorzamento delle vibrazioni esecutivo, completo di relazione tecnica e caratteristiche dei materiali impiegati.
5. Per i cantieri edili, la durata del cantiere, la posizione delle apparecchiature rumorose, l'effettivo utilizzo giornaliero e settimanale delle attrezzature che producono rumore e/o vibrazioni, le caratteristiche del sistema di monitoraggio delle vibrazioni nel caso di lavori da eseguire in prossimità di ricettori sensibili.
 6. Per i cantieri stradali dovranno essere indicati anche gli itinerari e l'avanzamento delle sorgenti mobili, e, nel caso i lavori interessino ricettori sensibili, o siano eseguiti in prossimità di ricettori sensibili, anche le caratteristiche del sistema di monitoraggio continuo per la componente vibrazioni ed eventuali sistemi di mitigazione provvisoria.

art. 75

Agibilità / abitabilità, autorizzazione

1. Sono soggette a collaudo le nuove costruzioni, e quelle la cui data di inizio dei lavori è successiva al 22.02.98, descritte all'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 05.12.97 , le e seguenti attività:
 - a) ristrutturazione di immobili o singole unità immobiliari relativamente ed agli impianti di condizionamento / ventilazione, di ascensori e montacarichi;
 - b) ristrutturazioni di partizioni orizzontali, verticali ed impianti cui al D.P.C.M. 05.12.97 , limitatamente ai casi di richiesta attivazione della polizza fideiussoria;
 - c) attività con impianti o lay-out rumorosi inserite in edifici a destinazione residenziale o mista.
2. In tutti i casi per i quali è previsto il collaudo, il titolare dell'autorizzazione deve segnalare nel modello prestampato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
3. Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o totalmente senza le prescritte certificazioni di agibilità, abitabilità, autorizzazione, ai sensi del presente regolamento; dette certificazioni, altresì necessarie per la rioccupazione di edifici, o di singole unità immobiliari, che siano stati oggetto di interventi edilizi per i quali è prevista l'applicazione del presente regolamento (rifacimento di partizioni verticali esterne (facciate) ed interne di separazione tra unità immobiliari distinte, di serramenti, di partizioni orizzontali, di impianti tecnologici), salvo che la concessione o l'autorizzazione rilasciata per gli stessi, non escluda espressamente il rinnovo della certificazione di agibilità / abitabilità.
4. La certificazione di agibilità / abitabilità è subordinata al collaudo funzionale per la verifica dei requisiti acustici e/o del rispetto degli indici di valutazione.
5. Il collaudo sarà eseguito, a richiesta degli interessati (dal proprietario o dall'avente titolo), entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza; l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità al presente regolamento ed al progetto approvato, sottoscritta da tecnico in possesso dei requisiti cui all'art. 2 della L Q 447/95, dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dei lavori.
6. L'esito del collaudo, propedeutico al rilascio della certificazione di agibilità / abitabilità è rilasciata entro i successivi trenta giorni data del collaudo medesimo; nella licenza d'uso è indicata la destinazione delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori e pertinenze in conformità con le indicazioni rilevabili dalla documentazione tecnica depositata presso l'ufficio ambiente.
7. La certificazione di agibilità / abitabilità ai sensi del presente regolamento è riferita unicamente alle componenti rumore e vibrazioni e non sostituisce le

approvazioni o autorizzazioni delle autorità competenti, previste dalle norme in vigore, per le costruzioni, sia per quelle destinate a residenza, sia per quelle diversamente destinate.

8. In caso di variazione della destinazione d'uso dell'immobile, o di parte di esso cui la licenza d'uso si riferisce, la certificazione decade ed è necessario presentare nuova richiesta di agibilità / abitabilità per la parte dell'immobile interessata dalle variazioni.
9. Ove il proprietario, o l'avente titolo, non provveda, l'amministrazione comunale può revocare la certificazione e procedere in danno del proprietario medesimo, o dell'avente titolo.

art. 76

Cessione di attività

1. In caso di cessione di attività, il cedente dovrà comunicare la cessione all'ufficio ambiente entro il termine di 30 giorni con l'indicazione dei dati del subentrante.
2. Le domande di variazione di titolarità sono istruite dall'ufficio ambiente e all'atto di presentazione della domanda, alla stessa devono essere allegate le dichiarazioni seguenti:
 - a) dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente;
 - b) dichiarazione di accettazione delle eventuali condizioni contenute nell'autorizzazione da parte dell'acquirente.

art. 77

Variazioni

1. Ogni modifica al sistema gestionale, agli impianti ed alle apparecchiature rumorose deve essere comunicata all'ufficio ambiente entro 10 giorni dal suo verificarsi e dovrà essere presentata una nuova richiesta corredata di previsione di impatto acustico.

art. 78

Aggiornamento e verifiche periodiche

1. Considerato che il comune di Foggia, ai sensi dell'art. 7 comma 5, per dimensione rientra tra i comuni obbligati alla redazione biennale della relazione sullo stato dell'ambiente, tutte le attività sono soggette a revisione ogni due anni per la verifica del rispetto dei valori di emissione e di immissione.
2. Il primo monitoraggio sarà eseguito, anche ai fini del successivo art. 81, in concomitanza della verifica obbligatoria, da eseguirsi entro sei mesi dall'approvazione definitiva del PDA, di tutte le attività presenti sul territorio comunale, atta a verificare la rispondenza della attività medesima ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica e dal PDA medesimo.
3. L'aggiornamento biennale è dovuto da tutte le attività, ed in caso di aggiornamento senza variazioni, lo stesso potrà essere redatto facendo ricorso all'istituto dell'autocertificazione.
4. In ogni caso le attestazioni, i progetti, le relazioni tecniche e i controlli dovranno essere presentati a firma di un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della LQ 447/95 ed iscritto in apposito Albo regionale.

art. 79

Restrizioni ai limiti massimi consentiti

1. Nel caso che il rumore di residuo (fondo), sia uguale o superiore ai limiti di zona, non è consentito ad alcuna attività di incrementare il livello, salvo nel caso di incremento di breve durata e limitatamente al periodo diurno, comunque previa autorizzazione.

art. 80
Deroghe

1. L'emissione di rumore con componenti impulsive o tonali sia di impianti fissi di nuovo insediamento, sia di impianti esistenti, deve essere limitata, tenuto conto dell'incremento che essi provocano sui valori di emissione.
2. In presenza di rumori con componenti tonali o impulsive, vanno comunque rispettati i valori di emissione e di immissione della classe di destinazione d'uso di appartenenza.
3. In tutti i casi in cui si ravvisi l'interesse pubblico o pubblica utilità, il Sindaco può concedere deroga, dettandone le prescrizioni.

art. 81
Banca dati delle sorgenti di rumore e di vibrazioni

1. E istituito, presso l'ufficio ambiente la "banca dati delle sorgenti di rumore e di vibrazioni", consistente in una banca dati per seguire l'evoluzione nel tempo del clima acustico nelle diverse zone della città ed avere riscontro dell'efficacia del piano di disinquinamento acustico.
2. La " banca dati delle sorgenti di rumore e di vibrazioni " è tenuta aggiornata a cura dell'ufficio ambiente, che predispose la relazione biennale sulla qualità dello stato dell'ambiente, cui all'art. 7 della LQ 447/95 e le mappe delle fasce di rispetto, arretramento, pertinenza.

art. 82
Spese

1. Fatti salvi i piani di risanamento a carico degli Enti responsabili delle eccedenze riscontrate rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, le spese per la limitazione delle emissioni prodotte dalle attività e dagli impianti rumorosi sono a carico del titolare della licenza di esercizio dell'attività, mentre le spese relative ai requisiti acustici passivi degli edifici di nuova costruzione e degli edifici in fase di ristrutturazione o di futura ristrutturazione saranno a carico dei singoli proprietari.
2. Saranno, altresì a carico dei richiedenti, a seconda dei casi, le spese di istruttoria, di monitoraggio, di controllo e di collaudo eseguiti da parte dell'ufficio ambiente.

art. 83
Incentivi

1. Per il raggiungimento dei livelli di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97, l'ufficio ambiente, provvede annualmente a redigere un elenco di priorità per l'eventuale assegnazione di incentivi derivanti in applicazione della normativa regionale, statale, ed europea, a favore di interventi di miglioramento della coibentazione degli edifici ai sensi della Legge 10/91, del D.P.C.M. 01.03.91 e della LQ 447/95, anche di futura emanazione.
2. Nel bilancio degli incentivi confluiscono anche le somme accantonate da parte del comune di Foggia ai sensi dell'art. 10 comma 4 e 5 della LQ 447/95.

art. 84
Collaudi e controlli

1. L'ufficio ambiente, provvede alla verifica della rispondenza dei requisiti tecnici relative alle istruttorie in corso, e partecipa, se richiesto, di concerto con la ASL territorialmente competente e con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, agli opportuni controlli, agli stabilimenti, officine, laboratori, magazzini, ecc.

- prioritariamente per una corretta ed efficace azione di prevenzione e di regolarizzazione delle istruttorie in corso.
2. Se l'attività è svolta in locali di civile abitazione, l'autorizzazione è subordinata a dichiarazione sottoscritta dall'interessato, rilasciata al momento in cui richiede l'autorizzazione, che consente le verifiche di cui al precedente comma.
 3. Il rilascio della licenza di esercizio, delle autorizzazioni e/o dei certificati di agibilità / abitabilità per le nuove costruzioni e delle variazioni di destinazione urbanistica, sono comunque subordinate al collaudo da parte dell'ufficio ambiente.
 4. Sono soggetti a collaudo i seguenti casi:
 - a) il rilascio della licenza di esercizio di nuove attività in zone miste od in prossimità di ricettori sensibili;
 - b) il rilascio del certificato di agibilità / abitabilità per nuove costruzioni;
 - c) il rilascio della licenza di esercizio delle attività di ristorazione ed intrattenimento.
 5. Presso l'ufficio ambiente è istituito l'elenco dei professionisti iscritti nell'elenco regionale dei tecnici competenti che ne avranno fatto domanda; l'elenco è aggiornato periodicamente su segnalazione dei tecnici interessati e/o degli ordini professionali.

art. 85

Violazioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, saranno oggetto di prescrizioni da parte dell'ufficio ambiente e se non colmate, assoggettate alle sanzioni cui all'art. 10 della L Q 447/95 e all'art. 50 del D. Lgs. 277/91, e nei casi più gravi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di danno ambientale.
2. Quando trattasi di attività esercitate abusivamente con produzione di rumore superiore ai limiti di emissione e di immissione, oltre alla sanzione di cui al comma precedente il Sindaco, provvede alle iniziative previste dalle normative violate.

art. 86

Provvedimenti

1. Quando si verifica il superamento dei limiti cui al presente regolamento, dovute ad inadempimento delle norme contenute nel presente regolamento, il Sindaco, su parere dell'ufficio ambiente, ai fini della tutela della salute dei cittadini, può disporre l'attuazione di accorgimenti tecnici, atti ad eliminarlo, ferme restanti le sanzioni previste al successivo art. 87.

art. 87

Sanzioni

1. Nel caso non si ottemperi alle prescrizioni conseguenti l'accertamento di violazioni, qualora non costituiscano reato di quelli previsti da altre disposizioni di legge, sono comminate le sanzioni, a seconda dei casi a norma dell'art. 659 del Codice Penale, dell'art. 10 della LQ 447/95 e dall'art. 50 del D. Lgs 15.08.91 n. 277.
2. L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, i monitoraggi, le verifiche ed i collaudi sono compito dell'ufficio ambiente.

art. 88

Altre disposizioni

1. Visto l'art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 01.03.91, i cittadini esposti al rumore immesso dall'esterno della propria abitazione ed i proprietari di ricettori sensibili sono tenuti, con modalità da concordare di volta in volta, a consentire l'accesso al tecnico competente incaricato dal gestore di attività rumorose, sia per rilievi finalizzati alla previsione di impatto acustico e della propagazione delle vibrazioni funzionali alla redazione del progetto, sia per il collaudo di eventuali opere eseguite ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità.
2. Le norme del presente Regolamento non esonerano dall'osservanza di altre norme di legge o di regolamenti.
3. Per ogni eventuale esigenza in materia di interpretazione ed attuazione della normativa vigente, e di futura emanazione, e per la validazione di modelli previsionali, verrà fatto riferimento all'INCE ITALIA (Istituto Italiano per il Controllo del Rumore e delle Vibrazioni).

Capitolo VI

STRUMENTAZIONE E CRITERI DI MISURA

art. 89

Strumentazione di misura

1. I rilievi strumentali per le previsioni di impatto del rumore, del traffico e delle vibrazioni, e per la redazione dei progetti dovranno essere eseguiti con strumentazione e con modalità conformi a quanto previsto dal presente regolamento e più in generale dal D.P.C.M. 05.12.97, dal D.M. Ambiente 16.03.98 e della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1769/66 per la componente rumore e degli artt. 69 e 70 del presente regolamento per la componente vibrazione, ed essere presentati in forma tale da poter consentire agevolmente eventuali accertamenti tecnici da parte dell'ufficio ambiente.
2. Pertanto i rilievi dovranno essere eseguiti con strumentazione in grado di effettuare l'analisi in tempo reale del fenomeno acustico.
3. I dati dovranno essere forniti su supporto cartaceo ed ove possibile su supporto informatico ivi incluso il software per consultazione dei dati.

art. 90

Criteri di rilevamento

1. I criteri contenuti nel presente articolo si applicano in tutti i casi previsti dal presente regolamento, sia per la componente rumore: verifica dei valori di emissione e di immissione, verifica dei requisiti acustici passivi, progettazione e dimensionamento di interventi per il risanamento e la riduzione delle emissioni sonore, sia per la componente vibrazione: verifica dei valori limite, progettazione e dimensionamento di interventi per il risanamento e la riduzione delle emissioni sonore.
2. Nel caso di domanda di rilascio di concessione edilizia per impianti fissi o mobili e per l'esercizio di attività, il rumore generato da uno o più insediamenti che interessano il punto di misura va rilevato tenendo presente di distinguere, per quanto possibile, le varie fonti rumorose determinando i tempi di funzionamento degli impianti e gli eventuali incrementi al rumore di fondo in relazione ai periodi di funzionamento nell'arco delle 24 ore (funzionamento diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00, notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

3. Nel caso di concerti e di manifestazioni all'aperto o all'interno di edifici storici, in funzione della potenza dei diffusori potrà essere richiesta l'installazione di un sistema continuo di monitoraggio delle vibrazioni sulle strutture di ciascun edificio interessato.

art. 91

Descrizione della sorgente e dell'evento

1. L'osservazione e le misure devono avere una durata significativa ai fini della rappresentazione del fenomeno acustico c/o di vibrazione, e deve essere motivata in relazione.
2. Il tempo e il periodo di rilevamento sono stabiliti in relazione al tipo di rumore e/o di vibrazione e della domanda di concessione, anche dopo un accurato sopralluogo effettuato all'interno dell'insediamento produttivo, ovvero nell'area in cui si prevede l'insediamento oggetto di domanda di licenza di esercizio o di concessione edilizia, ed in tutti i casi di collaudi e controlli.
3. In ogni caso, affinché la misura del fenomeno acustico o delle vibrazioni possa ritenersi significativa per la rappresentazione del fenomeno stesso, essa deve:
 - a) per eventi sonori specifici, avere durata pari al triplo della durata dell'evento sonoro;
 - b) per eventi sonori che si ripetono in diverse fasce orarie del giorno o della notte, essere ripetuta nel periodo di maggior disturbo almeno tre volte;
 - c) per la identificazione del periodo di maggior disturbo avere una durata minima di 24 ore, con prelievi di durata non superiore ad un secondo distinti in intervalli di un'ora;
 - d) essere confrontata con i dati della "banca dati delle sorgenti di rumore e di vibrazioni" reperibili presso l'ufficio ambiente.
4. In caso che all'interno dell'insediamento produttivo esistano cicli di produzione che prevedono l'impiego di mezzi d'opera in movimento, individuati come sorgente di disturbo, dovrà esserne considerata la fase più critica.
5. Al fine di non inquinare le misure, durante i rilievi, il microfono della postazione di misura nei rilievi di rumore e l'accelerometro nei rilievi di vibrazione devono essere posizionati in ambienti in cui non vi è presenza di persone.
6. All'uopo affinché la strumentazione non risulti disattesa durante le misure, vanno impiegati strumenti di misura con cavo di prolunga che consenta all'operatore e ad altri assistenti alle operazioni di monitoraggio, di rimanere, per tutta la durata dei rilievi, in un ambiente separato da quello in cui è posizionato il microfono e/o l'accelerometro.
7. La verifica del tempo di riverbero relativamente ad edifici e/o parti di essi destinati ad attività di intrattenimento, ricreazione, terziario od uffici aperti al pubblico, deve essere effettuata con tecnica MLS (Maximum Length Sequence).
8. Per i rilievi di rumore devono essere annotate dettagliatamente le condizioni meteorologiche al momento del rilievo; per quanto possibile si devono scegliere le condizioni climatiche prevalenti della zona ed in particolare la temperatura, l'umidità relativa, la direzione e l'intensità del vento.
9. Devono comunque essere evitati prelievi di rumore nei periodi di pioggia, neve, nebbia e vento superiore a 1 m/sec.
10. Per rilevamenti di breve durata realizzati in ambiente esterno si deve munire il microfono di schermo di protezione antivento; per rilievi di durata uguale o superiore alle 24 ore è necessario impiegare un microfono per esterni.
11. I rilievi di vibrazione se riguardano la propagazione attraverso strati al di sotto del piano stradale, vanno eseguiti sia in condizioni di bassa umidità, sia in condizioni di elevata umidità.

12. Qualora il fenomeno acustico o di vibrazioni è di natura complessa, e per i casi di piani di risanamento, alla catena di misura deve essere collegato un registratore di precisione DAT (Digital Audio Tape) per il riconoscimento qualitativo del segnale, la cui cassetta deve essere allegata alla relazione.

art. 92

Localizzazione delle postazioni di misura

1. Le postazioni di misura vanno localizzate nella posizione più sfavorevole e con le modalità previste dall'art. 91 del presente regolamento, ed opportunamente georeferenziate nella relazione tecnica, anche con fotografie, al fine di rendere ripetibile e nelle stesse condizioni, la misura effettuata.
2. Nei casi in cui l'attività o l'edificio, o parte di esso, oggetto di monitoraggio non è possibile eseguire il rilevamento nella posizione più sfavorevole, va considerata la posizione più penalizzata ed in grado di rappresentare efficacemente lo stato dei luoghi.
3. Se il rumore proviene da fonti esterne le misure devono essere effettuate con finestre aperte.
4. Rilevamenti con finestre chiuse dovranno essere messi in atto solo quando queste dovranno restare tali per ragioni particolari per tutta la durata del giorno e per tutto l'anno, ed in presenza di impianti artificiali di ventilazione.

art. 93

Onde stazionarie

1. Se si accerta l'esistenza di onde stazionarie i punti di misura devono essere scelti in modo opportuno ed infine deve essere fatta una media dei valori letti in dB(A), misurati con costante di tempo "slow".

art. 94

Uso di modelli previsionali

1. E' consentito l'uso di modelli previsionali, di quelli aventi diffusione a livello Europeo o validati dall'INCE Italia (Istituto Italiano per il Controllo del Rumore e delle Vibrazioni).

NORME FINALI

art. 95

Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le norme riguardanti le stesse materie contenute nei precedenti Regolamenti Comunali.

art. 96

Entrata in vigore

1. Le "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INTEGRATIVE DEI REGOLAMENTI EDILIZIO E DI IGIENE PER LE COMPONENTI RUMORE E VIBRAZIONI", approvate in uno con il piano di disinquinamento acustico, ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune, ed è dovuto a chiunque spetti, rispettarle.

art. 97

Norme finali

1. Tutte le attività commerciali e/o produttive sono tenute a presentare istanza, dalla quale risulti che la attività medesima viene svolta nel rispetto del piano di disinquinamento acustico approvato, e ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.Q. 447/95 il termine per la presentazione è fissato in 180 giorni.
2. Le istanze medesime dovranno essere presentate dai titolari dell'attività, e dovranno essere corredate di relazione tecnica e quant'altro, a firma di un tecnico in possesso dei requisiti cui all'art. 2 della L.Q. 447/95.
3. Nelle istanze potranno essere richiesti fino a 12 mesi quale termine per i lavori di adeguamento, salvo i casi di deroga su istanza motivata.
4. Il suddetto termine non si applica alle costruzioni edilizie cui all'art. 2 - comma 1, del D.P.C.M. 05.12.1997, per le quali si applica quanto disposto al precedente art. n. 75.